

## UNA RIVISITAZIONE DEL XXVIII CANONE DEL CONCILIO DI CALCEDONIA (451)\*

GEORGES H. RUYSEN S.J.

*Pontificio Istituto Orientale*

---

*Sommario:*

§1. Premessa. §2. Antecedenti storici al XXVIII canone di Calcedonia. §3. Breve esegesi del canone XXVIII di Calcedonia. §4. Alcune note conclusive.

---

### §1. Premessa

L'interpretazione corretta dei canoni dei concili della cristianità antica non è mai semplice. Emergono diverse difficoltà: prima di tutto la trasmissione e la traduzione dei testi; poi l'esegesi dei canoni secondo l'intenzione degli autori, che a propria volta richiede una buona conoscenza delle circostanze storiche in cui i canoni furono discussi, redatti e promulgati, nonché una solida padronanza delle istituzioni ecclesiastiche e politiche dell'epoca.

L'ostacolo maggiore rimane pertanto la distanza nel tempo: a causa dell'evoluzione delle situazioni e istituzioni ecclesiastiche i veri motivi o la *ratio* originale di un canone vengono spesso oscurati, trasformati o dimenticati. Questo si nota quando il canone in questione viene ritoccato o alterato soprattutto dagli scoli dei commentatori dei secoli successivi<sup>1</sup>. Un

---

\* Relazione presentata alla *Giornata di Studio* in occasione del cinquantesimo anniversario dell'apertura del Concilio Vaticano II (1962-1965) sul tema: «*I Concili Ecumenici: aspetti storico-giuridici e canonistici*», Roma, Pontificio Istituto Orientale, 4 dicembre 2012.

<sup>1</sup> Come esempio citiamo uno scolio anonimo del settimo secolo con lo scopo di trarre delle conclusioni estreme a favore di Costantinopoli: «Il faut savoir que l'Eglise de Constantinople est appelée deuxième parce qu'alors l'ancienne Rome était aussi capitale. Si donc, comme l'affirme ce saint concile, les Pères ont donné des prérogatives à l'ancienne Rome parce qu'elle était capitale, maintenant que par la bienveillance de Dieu cette cité (i.e. Constantinople) est seule capitale, c'est elle qui, à juste titre, possède la primauté». Citato in L'HUILLIER P., *Un aspect estompé du 28<sup>ième</sup> canon de Chalcedoine*, in *Revue de Droit Canonique* 29 (1979), 14. Un articolo recente confronta due commentari bizantini del decimo secolo sul canone 28 calcedonese, ved. LAURITZEN F., *Due trattati bizantini sul canone 28 di Calcedonia*, in *Cristianesimo nella Storia* 33 (2012), 1-13. L'interesse per il canone 28 in questi due

esempio molto chiaro di tale fenomeno di mutazione è il famoso canone 28 del Concilio di Calcedonia.

Di che cosa si tratta? Alla XVI sessione del Concilio di Calcedonia (1° novembre 451), i delegati romani protestarono contro una mozione - in seguito il canone 28 - adottata il giorno precedente che riconosceva alla sede costantinopolitana, subito dopo Roma, il primo posto in Oriente con precedenza sulle sedi alessandrina e antiochena, nonché la giurisdizione sulle metropoli dell'Asia, del Ponto e della Tracia. Questo canone, che Papa LEONE MAGNO (R. P. dal 440 al 461) rifiutò di confermare, servì per più di quindici secoli a opporre l'Antica Roma alla Nuova Roma. Come sosteneva ANDRÉ DE HALLEUX:

«La storia del canone 28 di Calcedonia copre più di un millenario di rivalità religiosa, politica e culturale fra le due Roma. Simbolizza in qualche modo il complesso gioco di fascino e di seduzione, d'ignoranza e di sospetto che ha generato e poi approfondito "l'estrangement" spirituale fra Occidente e Oriente che ormai è talmente difficile a superare, nonostante la complementarità dei due polmoni della Cristianità»<sup>2</sup>.

In tre articoli lo stesso autore propone una rilettura del canone 28 di Calcedonia, rivisitando il suo *Sitz im Leben* e facendo riemergere l'intenzione originale dei Padri di Calcedonia<sup>3</sup>.

---

trattati è legato alla questione del primato del Patriarca di Costantinopoli in Oriente, senza mai toccare il dibattito sulla relazione Roma - Costantinopoli. Già con la Novella 131, emanata nel 545, l'imperatore GIUSTINIANO disponeva che l'arcivescovo di Costantinopoli avesse il secondo posto, subito dopo il Papa, e fosse preposto ai vescovi delle altre sedi. Novella 131, cap. II: «Ideoque sancimus secundum earum definitiones sanctissimum senioris Romae papam primum esse omnium sacerdotum, beatissimum autem archiepiscopum Constantinopoleos Novae Romae secundum habere locum posto sanctam apostolicam sedem senioris Romae, aliis autem omnibus sedibus praeponatur». Il canone 36 del Concilio Quinisesto o Trullano decretò che la sede costantinopolitana avesse privilegi uguali alla sede romana, godesse nelle cose ecclesiastiche di altrettanta stima ed occupasse nell'ordine gerarchico il secondo posto. Canone 36: «Renovantes quae a sanctis centum quinquaginta Patribus [...] et sescentorum triginta, qui Chalcedone convenere, constituta sunt, decernimus, ut thronus Constantinopolitanus aequalia privilegia cum antiquae Romae throno obtineat et in ecclesiasticis ut in ille rebus magnifiat, ut qui sit secundus post illum». Riguardo alle sorti del canone stesso in seguito al Concilio calcedonense, si veda MONACHINO V., *Il canone 28° di Calcedonia e S. Leone Magno*, in *Gregorianum* 33 (1952), 558-562. Per le interpretazioni divergenti fra canonisti ortodossi russi e greci sul canone 28, si veda METROPOLITA MAXIME DE SARDES, *Le patriarchat œcuménique dans l'Eglise orthodoxe. Etude historique et canonique*, Paris 1975, 195-288.

<sup>2</sup> DE HALLEUX A., *Le vingt-huitième canon de Chalcedoine*, «Studia Patristica» XIX, Leuven 1989, 28 (nostra traduzione). L'HUILLIER P., *Un aspect estompé du 28<sup>ème</sup> canon de Chalcedoine*, op. cit., 16: «L'oubli du contexte historique et l'utilisation du 28<sup>ème</sup> canon dans la controverse sur la primauté fit que tout un aspect de ce texte fut estompé ou mésinterprété».

<sup>3</sup> Siamo in grande parte tributari dei seguenti tre studi: DE HALLEUX A., *Le vingt-huitième canon de Chalcedoine*, appena sopra menzionato (qui di seguito abbreviato come: DE HALLEUX I.); DE HALLEUX A., *Le Décret chalcedonien sur les prérogatives de la Nouvelle Rome*, in *Ephemerides Theologicae Lovaniensis* 64 (1988), 288-323 (qui di seguito abbreviato come: DE HALLEUX II.) e DE HALLEUX A., *Les deux Rome dans la définition de Chalcedoine sur les prérogatives du siège de Constantinople*, in

Ne esce fuori una visione completamente diversa da quella della storiografia occidentale classica che integra il canone 28 con lo sviluppo progressivo della rivalità fra le due Roma per il primato sulla Chiesa universale<sup>4</sup>.

Gli autori più rigorosi di questa corrente suppongono addirittura che ci sia stata una mala fede da parte dei Padri che redassero il canone ventottesimo<sup>5</sup>. PIO XII nella sua enciclica «*Sempiternus Rex*» (dell'8 settembre 1951) non esitò a sottoscrivere questa visione: «[...] *idem canon absentibus ac dein contradicentibus Pontificiis Legatis conflatus, atque adeo clandestinus et subrepticus, quavis iuris vi destitutus est*»<sup>6</sup>.

Prima di citare il canone 28 e farne l'esegesi, e bene fare un breve accenno agli antecedenti storici che hanno preceduto il Concilio di Calcedonia e che mostrano il sottofondo a partire da cui bisogna leggere e capire il canone.

*Mémorial Mgr MAXIME DE SARDES*, Chambésy-Genève 1989, 89-104 (qui di seguito abbreviato come: DE HALLEUX III.). Ringrazio vivamente il Padre ALEXANDRE SADKOWSKI del Centre Orthodoxe du Patriarcat Œcuménique a Chambésy-Genève per avermi gentilmente inviato una copia "pdf" di quest'ultimo articolo.

<sup>4</sup> Un modello del genere si trova in JUGIE che scrive nel 1918: «On sait que ce fameux canon, contre lequel les papes ne cessèrent de protester, posait le principe du schisme grec en affirmant que les Pères avaient accordé la prééminence au siège de l'ancienne Rome, parce que cette ville était la ville impériale et en réclamant pour le siège de la nouvelle Rome, c'est-à-dire Constantinople, des privilèges égaux à ceux de l'ancienne, et le second rang après elle. La conclusion logique qui découlait de ces affirmations était que le siège de Rome perdrait la primauté et passerait du premier rang au second, du jour où elle cesserait d'être capitale de l'empire». JUGIE M., *Le plus ancien canonique slave*, in *Bessarione* 34 (1918), 50. Lo stesso JUGIE nella sua opera *Le schisme byzantin. Aperçu historique et doctrinal*, Paris 1941, scrive: «[...] les orientaux dissidents de l'époque moderne y aient découvert une négation de la primauté de droit divin de l'évêque de Rome et l'affirmation soit d'une simple primauté d'honneur, soit d'une primauté de juridiction mais d'origine purement ecclésiastique, sujette par conséquent à disparaître et susceptible d'être transportée ailleurs» (p. 15). È chiaro che per JUGIE il canone 28 mette in discussione il primato romano. Con questo concorda D'HERBIGNY: «Ce canon est devenu l'arme principale de certains dissidents contre Rome». D'HERBIGNY M., *Recensione al libro di BATTIFOL P., Le Siège apostolique (359-451)*, in *Orientalia Christiana* 4 (1925), 240. Si veda anche SCHWARTZ E., *Der sechste nicaenische Kanon auf der Synode von Chalkedon*, in *Sitzungsberichte der preussischen Akademie der Wissenschaften* (1930), 611-640; STEIN E., *Histoire du Bas Empire*, Bruges 1959 e più recentemente HORN S. O., *Petrou Kathedra. Der Bischof von Rom und die Synoden von Ephesus (449) und Chalkedon*, Paderborn 1982, 217-250. Una corrente già meno rigida o più equilibrata è rappresentata dal BATTIFOL che asserisce: «Ne faisons pas dire à ce vingt-huitième canon plus qu'il ne fit: n'y voyons pas la négation surnoise du droit divin de la primauté romaine: cette négation n'est pas plus dans la perspective du concile de Chalcedoine [...] Ce dont on conviendra c'est que le vingt-huitième canon de Chalcedoine ambitionne de conférer à Constantinople sur l'Orient une autorité pareille à celle qu'exerce Rome sur l'Occident» BATTIFOL P., *Le Siège apostolique (359-451)*, op.cit., 557. Anche WUYTS A., *Le 28<sup>ième</sup> canon de Chalcedoine et le fondement du primat romain*, in *Orientalia Christiana Periodica* 17 (1951), 265-282 e MONACHINO V., *Il canone 28° di Calcedonia e S. Leone Magno*, in *Gregorianum* 33 (1952), 531-565.

<sup>5</sup> Cfr. DUCHESNE L., *Eglises séparées*, Paris 1905, 195-196.

<sup>6</sup> PIO XII, Enc. «*Sempiternus Rex*», in *AAS* 43 (1951), 632.

## §2. Antecedenti storici al XXVIII canone di Calcedonia

Il Concilio di Calcedonia è un evento decisivo non solo sul piano del dogma cristologico, ma anche sul piano dell'organizzazione ecclesiastica. A partire dal V secolo nascono delle domande sui primati regionali, nonché sul concetto stesso del primato nella Chiesa universale.

A Calcedonia si constata un collegamento tra le controversie teologiche e i problemi primaziali; questi ultimi sono suddivisi da L'HUILLIER in tre tipi. Il primo tocca l'importanza e l'estensione geografica di alcune sedi maggiori: mentre alcune sedi crescono altre tendono a sparire. Le nuove sfere d'influsso fra le diverse sedi hanno bisogno di essere canonicamente precisate. Il processo, iniziato con il Concilio di Nicea I, di confermare con i canoni le prerogative consuetudinarie delle varie sedi primaziali e di determinare il loro territorio, fa sorgere delle tensioni. Il secondo problema concerne la rivalità fra Alessandria e Costantinopoli, già presente dal 330, per l'egemonia sull'Oriente. Il terzo punto riguarda le divergenze fra l'Oriente e Roma sul primato nella Chiesa universale<sup>7</sup>.

Ma, più concretamente, bisogna ritornare un attimo indietro. Al cosiddetto Concilio – noto piuttosto come “latrocinio” – di Efeso del 449, il vescovo DIOSCURO, successore di CIRILLO d'Alessandria, per mandato imperiale di TEODOSIO II, prese il primo posto e condusse tutti i dibattiti da presidente, mentre il vescovo FLAVIANO di Costantinopoli<sup>8</sup> figurò soltanto al quinto posto e fu accusato da DIOSCURO. Questo stato di cose sembrava consacrare la supremazia della sede alessandrina in Oriente. Infatti, DIOSCURO ristabilì EUTICHE<sup>9</sup> e depose tutti i suoi avversari tra cui i vescovi FLAVIANO DI COSTANTINOPOLI, EUSEBIO DI DORILEO<sup>10</sup> e TEODORETO DI CIRO. Questi ultimi si appellarono al Papa LEONE MAGNO per annullare tale atto definito come “brigantaggio d'Efeso”. Dal canto suo il Romano Pontefice propose di tenere un nuovo concilio ecumenico. Nel frattempo morirono l'imperatore TEODOSIO II (450) e il vescovo FLAVIANO di Costantinopoli cui succedeva ANATOLIO<sup>11</sup> come nuovo vescovo. Diventati imperatori, PULCHERIA e suo marito MARCIANO desideravano ripristinare il dialogo con la Chiesa d'Occidente e rompere la supremazia alessandrina in

<sup>7</sup> L'HUILLIER P., *Problèmes primatiaux au temps du Concile de Chalcedoine*, in *Messenger de l'Exarchat du Patriarcat russe en Europe occidentale* 76 (1972), 35.

<sup>8</sup> Su tale personaggio, ved. CECCARELLI MOROLLI D., s.v. *Flaviano di Costantinopoli*, in DI BERARDINO A. (a cura di), *Patrologia. Vol. V: Dal Concilio di Calcedonia (451) a Giovanni Damasceno* (†750), Genova 2000, 36-37.

<sup>9</sup> Su tale personaggio, ved. CECCARELLI MOROLLI D., s.v. *Eutiche*, in DI BERARDINO A. (a cura di), *Patrologia...*, op. cit. alla nota precedente, 36.

<sup>10</sup> Su tale personaggio, ved. CECCARELLI MOROLLI D., s.v. *Eusebio di Dorileo*, in DI BERARDINO A. (a cura di), *Patrologia...*, op. cit. alla nota nr. 8, 36.

<sup>11</sup> Su tale personaggio, ved. CECCARELLI MOROLLI D., s.v. *Anatolio di Costantinopoli*, in DI BERARDINO A. (a cura di), *Patrologia*, op. cit. alla nota nr. 8, 34.

Oriente. Il Papa LEONE MAGNO voleva far approvare il suo tomo cristologico, deporre i vescovi compromessi ad Efeso e regolarizzare la situazione canonica dei vescovi vittime del “brigantaggio” efesino, mentre ANATOLIO desiderava ripristinare la precedenza della sede costantinopolitana in Oriente. Così si tenne il quarto Concilio ecumenico a Calcedonia nel 451 nella chiesa di Sant’Eufemia<sup>12</sup>.

Un altro aspetto da tener presente è che il pontificato di LEONE MAGNO segnò una tappa importante nello sviluppo del primato romano<sup>13</sup>. In Occidente la situazione politica con il crollo dell’impero favoriva l’estensione di un potere papale più centralizzato.

Allo stesso tempo LEONE MAGNO affermò in un modo più vigoroso e sistematico il primato del Vescovo di Roma. Questo venne tradotto con la nozione di successione petrina, che affermava che i vescovi di Roma sono gli eredi di PIETRO, secondo l’intendimento del diritto civile romano, esprimibile col brocardo *hereditas nihil aliud est quam successio in universum ius*, a tal punto che non c’è differenza tra l’erede e il defunto bensì continuità nei diritti e doveri. D’altronde, secondo LEONE MAGNO, gli Apostoli avevano acquisito la loro autorità tramite San PIETRO e quindi il Papa, successore di PIETRO, assumeva una preminenza nel collegio episcopale. Perciò, la Chiesa di Roma non sarebbe stata soltanto rivestita di un primato d’onore, ma avrebbe posseduto un *principatus* sulla Chiesa universale, esercitando una funzione di direzione su di essa<sup>14</sup>. Inevitabilmente tale visione fu contrastata dal declino del ruolo di Roma che non era più la residenza abituale degli imperatori d’Occidente (Ravenna) e dallo sviluppo dell’influsso e del potere della sede costantinopolitana, ora nuova capitale imperiale<sup>15</sup>.

È precisamente questo ultimo punto che sarà il pretesto immediato del canone 28 di Calcedonia. Infatti, quel canone regola il rapporto giurisdizionale fra la sede costantinopolitana e le metropoli dell’Asia, del Ponto e della Tracia e non fa nient’altro che consacrare canonicamente le

---

<sup>12</sup> Secondo DE VRIES e DE HALLEUX, i Padri conciliari presenti a Calcedonia furono circa 355. Cfr. DE HALLEUX, II, 316; DE VRIES W., *Orient et Occident. Les structures ecclésiales vues dans l’histoire des sept premiers conciles œcuméniques*, Paris 1974, 121. Per maggiori dettagli sui fatti che portarono al Concilio di Calcedonia, cfr. HEFELE C.J., *Histoire des conciles d’après les documents originaux*, traduzione da LECLERCQ.H., t. II, 2, Paris 1908, 815-857; CAMELOT P. TH., *Ephèse et Chalcedoine, Histoire des Conciles Œcuméniques*, vol. II, Paris 1962, 95-121; L’HUILIER P., *Problèmes primatiaux au temps du Concile de Chalcedoine*, 36-43 e DE HALLEUX II, 290-300.

<sup>13</sup> Cfr. UHLLMANN W., *Leo I and the theme of papal primacy*, in *The Journal of Theological Studies* 9 (1960), 25.

<sup>14</sup> L’HUILIER P., *Problèmes primatiaux au temps du Concile de Chalcedoine*, op. cit., 52.

<sup>15</sup> Nel 421 Costantinopoli acquisisce ufficialmente, dal punto di vista del diritto civile, tutti i privilegi dell’antica Roma. Cfr. L’HUILIER P., *Problèmes primatiaux au temps du Concile de Chalcedoine*, op.cit., 52. Cfr. anche MARTIN T.O., *The Twenty-Eight Canon of Chalcedon*, in GRILLMEIER A. & BACHT H. (eds.), *Das Konzil von Chalkedon. Geschichte und Gegenwart*, Würzburg 1962, 433-458.

prerogative consuetudinarie della sede costantinopolitana che man mano si erano sviluppate. Da semplice suffraganeo dell'esarca di Eraclea al momento dell'inaugurazione di Costantinopoli, il vescovo della nuova capitale imperiale viene elevato a un primato d'onore dopo il vescovo di Roma (cfr. canone 3 del Concilio Costantinopolitano I dell'anno 381)<sup>16</sup>. Quella preminenza supererà presto la sfera onorifica trasformandosi in un primato reale su una grande parte dell'Oriente, cosicché alla vigilia del Concilio di Calcedonia il vescovo della Nuova Roma esercitava *de facto* poteri patriarcali sulle Chiese dell'Asia, del Ponto e della Tracia (consacrazione dei metropoliti e dei vescovi). Fu quindi necessario far trasformare tale primato e autorità *de facto* in un primato ed un'autorità *de iure*, cioè formalizzare canonicamente il patriarcato di Costantinopoli.

Infatti, se è vero, da una parte il vescovo di Costantinopoli aveva ormai trasformato la preminenza di onore in vera giurisdizione effettiva sulle chiese degli Esarcati esercitando sopra di esse poteri patriarcali, d'altra parte è altrettanto vero, che quella autorità possedeva qualcosa di labile: giacché era una semplice autorità di fatto, mancante tuttora di solido fondamento giuridico, capace di premunirla da nuovi ritorni offensivi di Alessandria. Era, dunque, necessario ottenere il riconoscimento giuridico della trasformazione avvenuta e legalmente fondare il patriarcato di Costantinopoli<sup>17</sup>.

Questa era l'intenzione di ANATOLIO di Costantinopoli quando propose che il canone 28 di Calcedonia fosse sottoposto all'approvazione dei Padri conciliari<sup>18</sup>. È anche necessario precisare che il canone 28 calcedonese concluse la disputa fra Alessandria e Costantinopoli per l'egemonia in Oriente, dal momento che con il "brigantaggio" efesino la condanna e la deposizione di FLAVIANO fu la più grande umiliazione mai inflitta alla sede costantinopolitana. Ormai la condanna del *latrocinium* di Efeso sanciva il crepuscolo del prestigio della sede alessandrina che ben presto si distaccò dalla comunione ecclesiale in seguito alle controversie cristologiche (monofisismo). Da Calcedonia fino alla caduta dell'impero bizantino (1453) le due grandi

<sup>16</sup> Canone 3 del Concilio Costantinopolitano Primo: «However, the bishop of Constantinople is to have the privileges [τά πρεσβεῖα] of honour [τῆς τιμῆς] after the bishop of Rome, since it is New Rome». *The Acts of the Council of Chalcedon*, vol. III, *Translated with an Introduction and notes*, by PRICE R. & GADDIS M., Liverpool 2007, 87. Tutti gli atti del Concilio di Calcedonia citati nel nostro studio provengono da quest'opera (qui di seguito abbreviato come segue: *Acts* seguito dal numero della sessione conciliare, del paragrafo e della pagina).

<sup>17</sup> Cfr. MONACHINO V., *La genesi storica del Canone 28° di Calcedonia*, in *Gregorianum* 33 (1952), 290.

<sup>18</sup> Per lo sviluppo della sede costantinopolitana dal suo inizio fino alla vigilia del Concilio di Calcedonia, ved.: MONACHINO V., *La genesi storica del Canone 28° di Calcedonia*, op.cit., 261-291. Si veda anche L'HUILLIER P., *Un aspect estompé du 28<sup>ème</sup> canon de Chalcédoine*, op.cit., 16-18 e più particolarmente JONES A.H.M., *The Later Roman Empire 284-602: A Social Economic and Administrative Survey*, Oxford 1964, 883-894 *praesertim* 890-892.

sedi della cristianità saranno Roma e Costantinopoli mentre le altre sedi della cosiddetta “pentarchia”, cioè Alessandria, Antiochia e Gerusalemme rigettarono la formula cristologica calcedonese, e finiranno poi per cadere tutte sotto il dominio islamico<sup>19</sup>.

Ora si può passare agli eventi che condussero più direttamente alla redazione del canone 28 calcedonese. Si risconterà che tali eventi non hanno come primo oggetto i rapporti fra le *duæ Romæ*, ma hanno l'intenzione di canonizzare a favore della sede costantinopolitana le sue prerogative consuetudinarie di ordinare metropolitani e vescovi di certe diocesi orientali<sup>20</sup>.

Durante la sessione undicesima di Calcedonia i due vescovi rivali di Efeso, STEFANO e BASSIANO, furono deposti. I magistrati imperiali domandarono ai Padri dove dovesse essere consacrato il nuovo vescovo di Efeso. I vescovi dell'Asia risposero che fosse consacrato nella provincia e non a Costantinopoli<sup>21</sup>. Invece, il clero costantinopolitano guidato dal presbitero FILIPPO e dall'arcidiacono AEZIO si appellarono alle ordinazioni precedenti effettuate da GIOVANNI CRISOSTOMO e da PROCLO in Asia come fonti consuetudinarie dei privilegi (τά προνόμια) della sede costantinopolitana<sup>22</sup>.

<sup>19</sup> L'HUILLIER, *Problèmes primatiaux au temps du Concile de Chalcedoine*, op. cit., 48-49, asserisce che: «[...] on constate que s'achève alors le processus de formation des circonscriptions ecclésiastiques supérieures dont les primats recevront officiellement le nom de “patriarches”. Sur cette base s'élaborera ultérieurement dans l'Orient byzantin la théorie de la “pentarchie”, c'est-à-dire du gouvernement de l'Eglise universelle par le collège des cinq Patriarches avec comme *primus inter pares* celui de Rome. Dans la réalité, cette théorie était artificielle et contestable. [...] Par ailleurs, sur le plan historique les déchirements internes résultant des conflits christologiques affaibliront considérablement les Patriarcats d'Alexandrie et d'Antioche, ce qu'accentuera encore davantage la domination arabe. Pratiquement à partir de l'époque du concile de Chalcedoine jusqu'à la disparition de l'Empire byzantin, les deux grands Sièges de la chrétienté seront Rome et Constantinople [...]». Cfr. anche DVORNIK F., *Byzance et la primauté romaine*, Paris 1964, 66-67 e 89-93.

<sup>20</sup> Per una sintesi degli eventi, si veda MONACHINO V., *Il canone 28 di Calcedonia e San Leone Magno*, op. cit., 532-536.

<sup>21</sup> *Acts* 11 §54 (pp. 15-16): «The most glorious officials said: “Since, according to the acclamation of the holy council, neither the most devout Bassianus nor the most devout Stephen are worthy to be bishops of the city of Ephesus, and since the bishops of Asiana who are here say that if another bishop is consecrated here the city of Ephesus will be in uproar, let the holy council say where the canons wish the bishop of the most holy church at Ephesus to be consecrated». *Acts* 11 §55 (p.16): «The most devout bishops said: “In the province”». Cfr. anche *Acts* 11 §§56 e 57 (p. 16).

<sup>22</sup> Cfr. *Acts* 11 §§58 e 59 (p. 16). *Acts* 11 §61 (pp. 16-17): «The clergy of Constantinople exclaimed: “Let the decrees of the 150 fathers prevail. Do not destroy the privileges of Constantinople. Let the consecration be carried out according to custom by the archbishop here”». Fu quindi fatto riferimento al canone 3 di Costantinopoli I (cfr. *supra*) che però conteneva soltanto un primato d'onore per la sede di Costantinopoli, senza includere i diritti canonici di effettuare delle ordinazioni altrove. D'altronde il canone 2 del Costantinopolitano I confermava i diritti dei vescovi dell'Asia di amministrare i propri affari: «Bishops outside a diocese are not to intrude on churches beyond their borders nor disrupt the churches, but according to the canons the bishop of Alexandria is to administer the affairs only of Egypt, the bishops of the Orient are to administer only the Orient (the privileges in the canons of Nicaea being safeguarded for the church of Antioch), the bishops of the Asian diocese are to administer the affairs only of the Asian diocese, those of Pontica the affairs only of Pontica, and those of Thrace the affairs only of Thrace. Without an invitation bishops are not to go outside their diocese

Tuttavia i Padri insistettero sui sacri canoni e soprattutto sul canone 4 di Nicea I che affidava la nomina di un vescovo ai vescovi della medesima provincia<sup>23</sup>. Nella sessione seguente i Padri decisero per l'ordinazione secondo i canoni, cioè nella provincia e non a Costantinopoli<sup>24</sup>.

La controversia sorse di nuovo riguardo ai diritti giurisdizionali sulla provincia di Bitinia, ma fu stabilita che l'autorità per ordinare rimase in mano della metropoli di Nicomedia<sup>25</sup>. Pertanto l'arcidiacono AEZIO di Costantinopoli mise i Padri in guardia a non avere alcun pregiudizio riguardo alla sede costantinopolitana nel proprio esercizio diretto di ordinazione o nel proprio controllo sulle ordinazioni in tale provincia<sup>26</sup>. I Padri conciliari non cedettero sull'applicazione dei sacri canoni, cioè del canone 4 del Niceno I (a. 325)<sup>27</sup>. I magistrati imperiali rimandarono allora a un'altra sessione la discussione sui privilegi della sede costantinopolitana in materia di ordinazione<sup>28</sup>.

Questo fu il motivo e il contesto immediato per elaborare il canone 28 sulla definizione delle prerogative della sede costantinopolitana. Come già detto, il canone ha come oggetto l'autorità giurisdizionale del vescovo di Costantinopoli sulle metropoli dell'Asia, del Ponto e della Tracia. Il fatto che questo contesto storico fu dimenticato e che il canone 28 calcedonese fu poi usato nella controversia sul primato nella Chiesa universale, fece sì che la vera

---

for the purpose of ordaining or any other ecclesiastical functions. The above canon respecting the diocese being observed, it is plain that the affairs of each province will be administered by the council of the province according to the decrees of Nicaea. The churches of God in the barbarian nations must be administered according to the prevailing custom under the fathers» *Acts* 16 §18 (p. 87). Lo scopo iniziale di questo canone era di ridurre l'influsso della sede alessandrina al di fuori dell'Egitto. Nello stesso tempo il canone escludeva implicitamente il ruolo di Costantinopoli nel gestire gli affari delle diocesi dell'Asia, del Ponto e della Tracia.

<sup>23</sup> *Acts* 11 §60 (p.16): «The most devout bishops exclaimed: "Let the canons prevail"».

Canone 4 di Nicea I: «A bishop ought above all to be appointed by all the bishops in the province. But if this be difficult either because of some pressing necessity or on account of the length of the journey, at all events three of them should meet together, with absentees also having a vote and agreeing by letter, and perform the consecration. The confirmation of the proceedings will lie in each province with the metropolitan bishop» *Acts* 13 §22 (p. 29).

<sup>24</sup> *Acts* 12 §26 (p. 22): «[...] the most devout Bassianus and Stephen are to be deposed from the holy church of Ephesus [...] someone else is to be consecrated bishop for the same most holy church according to the canons».

<sup>25</sup> *Acts* 13 §39 (p. 32): «[...] the most devout bishop of Nicomedia is to have the authority of the metropolitan in the churches in Bithynia, while the bishop of Niceae is to hold only the honour of metropolitan, being subordinate to the bishop of Nicomedia [...]».

<sup>26</sup> *Acts* 13 §37 (p. 32): «Aetius archideacon of renowned Constantinople said: "We propose [...] a request that there be no prejudice to the most holy see of Constantinople as a result of what is now being said [...] For the most holy see of Constantinople either itself performs the consecrations at Basilinopolis with the other bishops or gives permission for them to take place [...]».

<sup>27</sup> *Acts* 13 §38 (p. 32): «The holy council said: "Let the canons prevail. Let the canons prevail"».

<sup>28</sup> *Acts* 13 §39 (p. 32): «The most glorious officials said: "[...] As to what is appropriate to the see of the most holy church in renowned Constantinople regarding consecrations in the provinces, this will be examined by the holy council in its proper turn"».



portata o *ratio* del canone fosse oscurata o erroneamente interpretata<sup>29</sup>. Il canone 28 non era in realtà indirizzato contro la sede apostolica romana e non era nemmeno nell'intenzione dei Padri conciliari entrare in una polemica anti-romana. Come vedremo nell'esegesi del canone, lo scopo era di sanzionare canonicamente la giurisdizione patriarcale di origine ecclesiastica e politica che la sede di Costantinopoli esercitava già *de facto* nelle tre diocesi civili dell'impero orientale. Il ministero petrino d'origine evangelica esercitato dal vescovo di Roma su tutta la comunione universale non fu messo in questione e i Padri non intendevano contestare tale ministero, al contrario<sup>30</sup>.

La redazione del canone 28 calcedonese ebbe origine da una serie di riconoscimenti, anche se impliciti, della posizione privilegiata della sede costantinopolitana. Tale riconoscimento si rivela molto chiaramente nei canoni 9 e 17 di Calcedonia, che trattano dell'appello facoltativo presso il vescovo di Costantinopoli. Questi canoni servivano da preamboli e da mezzi esplorativi della disposizione dei Padri nel canone 28<sup>31</sup>.

Il canone 9 di Calcedonia si occupa delle liti tra chierici. Nella sua ultima parte prescrive:

«[...] Se un vescovo o un chierico ha una lite col metropolita della sua provincia, deve portarla o davanti all'esarca della diocesi o davanti alla sede della città regia di Costantinopoli, e presso essa sia giudicata»<sup>32</sup>.

Tale disposizione non riguardava la Chiesa occidentale e neppure l'Illirico che stava sotto la giurisdizione romana, ma riguardava le Chiese delle diocesi dell'Asia, del Ponto e della Tracia<sup>33</sup>. Non è chiaro se i vescovi di Efeso

<sup>29</sup> L'HUILLIER P., *Un aspect estompé du 28<sup>ème</sup> canon de Chalcedoine*, op. cit., 16.

<sup>30</sup> Già il metropolita ortodosso MAXIMOS DI SARDI affermava che la definizione disciplinare di Calcedonia «n'introduisait en Orient aucune innovation, ni ne rabaisait la place hiérarchique de Rome». METROPOLITA MAXIME DE SARDES, *Le patriarcat œcuménique dans l'Eglise orthodoxe. Etude historique et canonique*, op. cit., 262. Anche JUGIE ammise che qualsiasi intenzione anti-romana nel canone 28 fu inverosimile. Cfr. JUGIE M., *Le schisme byzantin. Aperçu historique et doctrinal*, op. cit., 16-18.

<sup>31</sup> Cfr. CAMELOT P. TH., *Ephèse et Chalcedoine*, op. cit., 161-162.

<sup>32</sup> La traduzione italiana è presa dal MONACHINO V., *Il canone 28 di Calcedonia e San Leone Magno*, op. cit., 537. Aggiungiamo il testo completo del canone in inglese: «If any cleric has a suit against a cleric, he is not to leave his own bishop and have recourse to civil courts, but is first to argue the case before his own bishop, or at least with the consent of the bishop himself let justice be done before whomever both parties choose. If anyone infringes this, he is to be subject to the canonical penalties. If a cleric has a suit against his own, or another bishop, he is to plead his cause before the council of the province. If a bishop or cleric is in dispute with the metropolitan of the same province, he is to have recourse to the exarch of the diocese or to the see of imperial Constantinople and plead his case there» *Acts* p. 97.

<sup>33</sup> Sotto il termine "esarca della diocesi" bisognava pure anche intendere il vescovo d'Antiochia e quello d'Alessandria, giacché nel passato ci fu qualche intervento dei vescovi costantinopolitani in quei territori? Secondo PRICE e GADDIS: «The "exarch of the diocese" was the bishop of Antioch in Oriens and the bishop of Alexandria in Egypt» *Acts* p. 97 nota nr. 22. Invece secondo MONACHINO: «Non

(capitale dell'Asia) e di Cesarea (capitale del Ponto) fossero riconosciuti come esarchi avendo giurisdizione d'appello<sup>34</sup>. Tuttavia l'appello proveniente da queste diocesi fu senz'altro trattato a Costantinopoli. Finora la sede costantinopolitana non esercitava una giurisdizione formale su altre sedi, nemmeno in Tracia, anche se nella prassi aveva soppiantato Eraclea (tradizionalmente sede primaziale di Tracia) e Efeso. In fondo, come asserisce il MONACHINO: «il canone 9 non faceva altro che sanzionare ciò che da parecchio tempo già faceva il vescovo di Costantinopoli, sebbene il più delle volte dirimesse le controversie sorte non da solo, ma nel suo sinodo permanente. Ora invece poteva legittimamente risolverle da solo, qualora la parte interessata avesse preferito il suo tribunale a quello dell'esarca»<sup>35</sup>.

Il canone 17 di Calcedonia invece riguarda la contesa tra due vescovi per il possesso di parrocchie rurali. Il punto di partenza considerava che la giurisdizione sulle parrocchie rurali spettasse al vescovo che le possedeva, soprattutto quando poteva invocare un diritto di prescrizione, cioè se le amministrava senza nessuna contestazione per un periodo di 30 anni. Se invece durante questo periodo sorgeva una contesa, quelli che si sentivano lesi potevano presentare la causa davanti al concilio provinciale. Se poi un vescovo pensava di essere stato leso dal proprio metropolita, doveva presentare la causa davanti all'esarca della diocesi o alla sede costantinopolitana<sup>36</sup>.

Nei due canoni non c'era obbligo di deferire le controversie al vescovo di Costantinopoli; l'appello era facoltativo. Sebbene rimanesse la possibilità di deferire la causa al proprio esarca e non venisse messa in discussione l'autorità degli esarchi, quei due canoni segnavano nondimeno una loro minorazione a favore di una supremazia del vescovo di Costantinopoli,

---

sembra che il canone abbia voluto includere anche le chiese dei patriarcati di Alessandria e di Antiochia [...]» MONACHINO V., *Il canone 28 di Calcedonia e San Leone Magno*, op. cit., 537. Cfr. anche DE HALLEUX II, 302: «L'interprétation de cette dernière titulature [l'exarque du diocèse] est discutée: les deux canons l'étendaient-ils à tous les diocèses civils de la partie orientale de l'Empire, ou la restreignaient-ils aux trois seuls diocèses de l'Asie, du Pont et de la Thrace?» Secondo il nostro parere, bisogna collegare questi due canoni con il canone 28° che elenca unicamente le Chiese dell'Asia, del Ponto e della Tracia. Cfr. HERMAN E., *Chalkedon und die Ausgestaltung des konstantinopolitischen Primats*, in GRILLMEIER A. & BACHT H. (eds.), *Das Konzil von Chalkedon. Geschichte und Gegenwart*, op. cit., 477.

<sup>34</sup> JONES esprime parere negativo; cfr. JONES A.H.M., *The Later Roman Empire 284-602: A Social Economic and Administrative Survey*, vol. III, op. cit., 300.

<sup>35</sup> Cfr. MONACHINO V., *Il canone 28 di Calcedonia e San Leone Magno*, op. cit., 537.

<sup>36</sup> Canone 17 di Calcedonia: «The rural or country parishes of each church are to remain undisturbed under the bishops who possess them, especially if they have held and administered them for a thirty-year period without recourse to force. If, however, within the thirty years there has occurred or shall occur dispute over them, those who claim to have been wronged are permitted to raise the matter with the council of the province. If anyone is wronged by his own metropolitan, he is to plead his case before the exarch of the diocese or the see of Constantinople, as has been said above. If any city has been founded by imperial authority or is in future so founded, the arrangement of the ecclesiastical dioceses is to follow the civic and public regulations» *Acts*, p. 100.

che ormai era canonicamente in grado di trattare tutte le contese che si sollevarono nelle Chiese delle tre diocesi civili. Costantinopoli divenne così una corte d'appello sopra-metropolitana, cioè di tipo patriarcale.

È, insomma un diritto di appello in concorrenza con gli esarchi di Efeso, Eraclea e Cesarea, che viene accordato al vescovo di Costantinopoli. E siccome i tre esarchi non potevano competere, quanto al prestigio, con il vescovo della capitale, concedere a questo tale diritto, significava, in pratica, sottrarli a quelli e convogliare gli appelli di tutti i vescovi degli Esarcati al tribunale del vescovo della capitale.<sup>37</sup>

È chiaro come questi due canoni calcedonesi prepararono la strada per enunciare più chiaramente nel canone 28 l'ambito patriarcale della sede costantinopolitana.

Secondo il DE HALLEUX non ci sono indizi di un'opposizione romana contro questi due canoni, che furono probabilmente approvati dai Padri prima della discussione sul canone 28 e in presenza dei legati romani. Anche se il diritto d'appello costantinopolitano si limitava alle tre diocesi civili minori (Asia, Ponto e Tracia), i canoni 9 e 17 stabilirono una giurisdizione sovra-metropolitana della sede della "Nuova Roma" (cioè Costantinopoli) come il canone 28 semplicemente ribadirà in materia delle ordinazioni metropolitane. Dal momento che non risultano esserci testimonianze di protesta da parte dei legati romani, sembrerebbe che Roma non avesse obiezioni contro la canonizzazione del diritto d'appello sopra-metropolitano di Costantinopoli<sup>38</sup>. Per lo più, DE HALLEUX rileva negli atti di Calcedonia vari segni di un riconoscimento almeno tacito da parte di Roma dei costumi e delle prerogative giurisdizionali esercitati dalla sede costantinopolitana in Oriente<sup>39</sup>. Anzi alla prima sessione del Concilio calcedonese i legati, insieme ai vescovi scandalizzati, si meravigliarono del fatto che il vescovo FLAVIO di

<sup>37</sup> MONACHINO V., *Il canone 28 di Calcedonia e San Leone Magno*, op. cit., 538. È interessante notare che i due canoni calcedonesi non contemplano il diritto di appello al vescovo di Roma sancito dal concilio di Sardica (343), cfr. *DS* nn. 134-135. Non si può pertanto concludere che i Padri l'abbiano negato. DE HALLEUX nota che se il diritto d'appello costantinopolitano si fosse esteso su tutte le diocesi civili dell'Oriente, allora tale diritto avrebbe potuto essere percepito come «attentatoire à celui que les canons de Sardique [...] réservaient à l'honneur du bienheureux Pierre» DE HALLEUX II, 302.

<sup>38</sup> DE HALLEUX II, 301-302.

<sup>39</sup> DE HALLEUX si riferisce al fatto che molto spesso ANATOLIO di Costantinopoli intervenne in aula subito dopo i legati romani e quindi prima dei vescovi d'Antiochia, d'Alessandria e di Gerusalemme, come per esempio durante la terza sessione in cui ANATOLIO proferì, subito dopo i legati romani, la condanna di DIOSCURO d'Alessandria. Nemmeno contro il trasferimento di sei diocesi dalla metropoli di Tyr alla nuova metropoli di Beirut operato dal sinodo permanente di Costantinopoli nel 450, i legati non protestarono, mentre si trattava di un'ingerenza negli affari ecclesiastici dell'impero d'Oriente. Questo rappresentava una considerevole conquista, in prestigio e in potere, della sede costantinopolitana, il cui sinodo permanente diventava una specie di corte d'ispezione e di appello generale per le Chiese d'Oriente. Cfr. DE HALLEUX II, 300-301; MONACHINO V., *Il canone 28 di Calcedonia e San Leone Magno*, op. cit., 533.

Costantinopoli fosse stato relegato al quinto posto durante il “brigantaggio” di Efeso del 449. Affermarono subito: «Noi teniamo Monsignore Anatolio [di Costantinopoli] per il primo. Sono loro che hanno messo il beato Flavio al quinto posto»<sup>40</sup>.

### §3. Breve esegesi del XXVIII canone di Calcedonia

La discussione sui privilegi sopra-metropolitani della sede costantinopolitana in materia d'ordinazione, che dai magistrati imperiali era stata rimandata a un'altra sessione, ebbe luogo il 31 ottobre 451<sup>41</sup>. Né questi ultimi, né i legati romani presero parte alla sessione<sup>42</sup>. Citiamo ora la mozione firmata da 185 vescovi<sup>43</sup> che fu inserita dopo come il canone 28 di Calcedonia:

«Seguendo in tutto i decreti dei santi Padri e riconoscendo il canone ora letto dei centocinquanta vescovi di Dio amatissimi, noi pure decretiamo e stabiliamo lo stesso riguardo ai privilegi [τά πρεσβεῖα] della santissima chiesa di Costantinopoli, la nuova Roma. I Padri, infatti, hanno a buon diritto riconosciuto alla sede della vecchia Roma i suoi privilegi, perché essa era la città imperiale. Mossi dallo stesso motivo, i centocinquanta vescovi accordarono uguali privilegi [τά πρεσβεῖα] alla sede della nuova Roma, rettamente giudicando che la città che è onorata dalla residenza dell'imperatore e del senato e gode dei medesimi privilegi dell'antica città imperiale, deve avere le medesime prerogative di quella anche nel campo ecclesiastico ed essere la seconda dopo di quella. E così [decretiamo che] soltanto i metropolitani delle diocesi di Ponto, dell'Asia e della Tracia, come pure i vescovi dei territori delle predette diocesi che sono tra i barbari, saranno ordinati dalla predetta santissima sede della santissima chiesa di Costantinopoli, mentre nelle suddette diocesi ciascun metropolita conferirà ai vescovi l'ordinazione insieme ai vescovi della provincia, siccome è prescritto dai santi canoni. Ma i

<sup>40</sup> *Acts* 1 §§71 & 72 (p. 144): «During the reading the most devout Oriental bishops and those with them exclaimed: “Flavian went in as if already condemned. There is a blatant case of corrupt prosecution. Why was Flavian not seated in his proper place? Why was the bishop of Constantinople put in fifth place?” Paschanius the most devout bishop said: “Look, in accordance with the will of God we give first place to the Lord Anatolius. But they put the blessed Flavian fifth”». Così fu rispettato il primato d'onore che spettava al vescovo della Nuova Roma in virtù del canone 3 del Costantinopolitano I.

<sup>41</sup> Sulla data precisa della XVI sessione, cfr. *Acts*, pp. 72-73.

<sup>42</sup> Sui motivi della loro non-partecipazione, si veda DE HALLEUX II, 304-305, *Acts*, pp. 67-68 e MONACHINO V., *Il canone 28 di Calcedonia e San Leone Magno*, op. cit., 536-537.

<sup>43</sup> Per la lista delle firme, si veda *Acts* pp. 76-84. Mancano le firme dei vescovi dell'Illirico che dipendevano di Roma.

metropolitani delle predette diocesi devono essere ordinati, come è stato detto, dall'arcivescovo di Costantinopoli, dopo che ne sia stata fatta concorde elezione secondo il costume e sia stata a quello notificata»<sup>44</sup>.

Nel canone si possono distinguere due parti ed una appendice. La prima parte costituisce il preambolo giustificativo per la fondazione della giurisdizione sopra-metropolitana del patriarcato di Costantinopoli. Si accenna in maniera modificata al canone 3 di Costantinopoli I<sup>45</sup>, senza limitare i privilegi della sede costantinopolitana alla sfera onorifica, cioè alla sola precedenza. Ormai i privilegi vengono uguagliati a quelli effettivi, giurisdizionali della sede romana, sebbene essa conservi il suo primo posto. L'equiparazione tra l'Antica Roma e la Nuova Roma è basata sull'importanza delle due città imperiali. La seconda parte definisce l'area giurisdizionale del neo-patriarcato costantinopolitano, cioè comprende i tre esarcati dell'Asia, del Ponto e della Tracia. L'ordinazione dei metropolitani di tali esarcati viene ormai canonicamente attribuita al vescovo di Costantinopoli, mentre viene lasciata ai metropolitani l'ordinazione dei vescovi suffraganei<sup>46</sup>. Nell'appendice anche le Chiese tra i barbari erano sottoposte all'autorità del vescovo della capitale; ciò implicava una crescita della sua autorità per ordinare i vescovi di queste

---

<sup>44</sup> La traduzione italiana è presa da MONACHINO V., *Il canone 28 di Calcedonia e San Leone Magno*, op. cit., 538-539. Aggiungiamo anche la traduzione inglese più accurata: «Following in all things the decrees of the holy fathers and acknowledging the canon just read of the 150 most God-beloved bishops who assembled under the then emperor Theodosius the Great of pious memory in imperial Constantinople New Rome, we too define and decree the same regarding the privileges of the most holy church of the same Constantinople New Rome. The fathers appropriately accorded privileges (ta presbeia) to the see of Senior Rome because it was the imperial city and, moved by the same intent, the 150 most God-beloved bishops assigned equal privileges to the most holy see of New Rome, rightly judging that the city which is honoured with the imperial government and the senate and enjoys equal privileges with imperial Senior Rome should be exalted like her in ecclesiastical affairs as well, being second after her, with the consequence that the metropolitans alone of the Pontic, Asian and Thracian dioceses, and also the bishops from the aforesaid dioceses in barbarian lands, are to be consecrated by the aforesaid most holy see of the most holy church at Constantinople, while, of course, each metropolitan of the aforesaid dioceses, together with the bishops of the province, ordains the bishops of the province, as is laid down in the divine canons. As has been said, the metropolitans of the aforesaid dioceses are to be consecrated by the archbishop of Constantinople, after elections by consensus have taken place according to custom and been reported to him» *Acts* pp. 75-76.

<sup>45</sup> Per il testo del canone 3 di Costantinopoli I, cfr. *supra* nota nr. 16.

<sup>46</sup> Su questo punto, L'HUILLIER e DRAGON notano che il canone 28 di Calcedonia era un compromesso perché vengono tolte al vescovo costantinopolitano le prerogative per consacrare numerosi vescovi non-metropolitani. L'HUILLIER P., *Un aspect estompé du 28<sup>ème</sup> canon de Chalcedoine*, op. cit., 16-17 e 20: «[...] par contre le droit exclusif des métropolités à contrôler les élections de leurs propres suffragants fut pleinement reconnu et la chose fut clairement explicitée dans la motion [...]». G. DRAGON, *Naissance d'une capitale, Constantinople et ses institutions de 330 à 451*, Paris 1974, 478: «[...] le but du canon était plutôt d'interdire au titulaire du siège de Constantinople de consacrer directement les évêques des sièges non-métropolitains». Cfr. anche DE HALLEUX II, 304 e Metropolita MAXIME DE SARDES, *Le patriarcat oecuménique dans l'Eglise orthodoxe. Etude historique et canonique*, op. cit., 253-288.

Chiese<sup>47</sup>. Né le disposizioni dell'appendice, né quelle della seconda parte ponevano difficoltà. Veniva fondato canonicamente il patriarcato di Costantinopoli e delimitato il suo territorio patriarcale. Il MONACHINO afferma:

«Non rappresentano però queste disposizioni una grande innovazione, ma piuttosto una chiusura del processo da tempo iniziato, una regolamentazione e codificazione di ciò che i vescovi di Costantinopoli da tempo facevano, una consacrazione, se si vuole, dei soprusi commessi soprattutto ai danni degli esarchi di Eraclea, Efeso e Cesarea. L'ingerenza dei vescovi di Costantinopoli nelle Chiese degli Esarcati, che per l'innanzi era abusiva [...] diveniva ora pienamente legale»<sup>48</sup>.

È invece di più difficile interpretazione la prima parte, cioè il preambolo giustificativo, dove viene affermato che la sede romana deve i propri privilegi alla concessione dei Padri, in considerazione al rango politico della città (διὰ τό βασιλεύειν τὴν πόλιν), considerazione che viene poi usata come motivo per accordare uguali prerogative (τά ἴσα πρεσβεῖα) alla sede costantinopolitana dal momento che ora anche la Nuova Roma possedeva lo stesso rango politico di capitale (residenza dell'imperatore e presenza del senato). Il punto di partenza della nostra lettura del canone 28 calcedonese è che non era nell'intenzione dei Padri alzare il prestigio e la giurisdizione della sede della Nuova Roma a detrimento dell'Antica Roma. Invece, la lettura classica del canone 28 – offerta per esempio dal JUGIE – è che il canone contraddica il dogma del primato del Papa di Roma, giacché quel primato veniva riconosciuto all'Antica Roma sulla base di un privilegio canonico, cioè del diritto ecclesiastico conciliare e non di un privilegio *iure divino*. Inoltre, la precedenza di Roma sarebbe fondata sul suo statuto politico di capitale imperiale, ma non sull'origine apostolica petrina della Chiesa romana<sup>49</sup>.

<sup>47</sup> L'HUILLIER invoca due motivi pratici che giustificarono tale disposizione: 1) l'importanza politica della missione nei territori barbari dove la consacrazione dei vescovi dall'arcivescovo di Costantinopoli costituiva un mezzo di controllo e di tutela; 2) la trasposizione del sistema metropolitano, tale che stabilito al Nicea I, non era sempre auspicabile nelle regioni barbare. Cfr. L'HUILLIER P., *Un aspect estompé du 28<sup>ème</sup> canon de Chalcedoine*, op. cit., 20-21.

<sup>48</sup> MONACHINO V., *Il canone 28 di Calcedonia e San Leone Magno*, op. cit., 542-543.

<sup>49</sup> Cfr. JUGIE M., *Le schisme byzantin*, op. cit., 11-12 e 15-16. Nello stesso senso CAMELOT P. TH., *Ephèse et Chalcedoine*, op.cit., 164: «Ce n'était pas pour autant nier, ni méconnaître la prééminence du Siège Apostolique [...] mais c'était la fonder sur le prestige de la ville impériale et non sur l'autorité donnée par Jésus au Prince des apôtres. Au principe "pétrinien" affirmé par les évêques de Rome, s'oppose le principe purement politique de la "nouvelle Rome"». Anche JOUASSARD, in un suo saggio intitolato *Sur les décisions des conciles généraux des IV<sup>e</sup> et V<sup>e</sup> siècles dans leur rapport avec la primauté romaine*, in *Istina* 4 (1957), 495-496, sostiene che: «L'évêque de Rome n'aurait plus d'autres droits désormais dans l'Eglise que ceux qui sont attribués à l'évêque de Constantinople, il les aurait pour le même motif que celui-ci, c'est-à-dire en vertu d'une prééminence politique de sa ville épiscopale; il garde toutefois une certaine préséance par rapport à son collègue, mais préséance plutôt accidentelle

Per volendo fare una lettura “benigna” del canone 28, come si spiega che i Padri, pur avendo riconosciuto il primato del Papa, abbiano usato delle espressioni (si tratta soprattutto del brano “riconosciuto alla sede della vecchia Roma i suoi privilegi, perché essa era la città imperiale”) che lo negano?<sup>50</sup> A ciò sembra rispondere il MONACHINO asserendo che:

«Ciò che essi [i Padri] direttamente intesero col canone, fu non di ridurre il primato romano ad istituzione di diritto ecclesiastico, ma di innalzare la loro sede; la qual preoccupazione li portò ad usare espressioni tali che andavano oltre l'intenzione e, in se stesse, suonavano negazione del primato romano di diritto divino. E purtroppo, questa fu la conseguenza che in processo di tempo derivò dal canone»<sup>51</sup>.

Si può ora compiere un passo avanti facendo riferimento allo studio del DE HALLEUX, *Les deux Rome dans la définition de Chalcedoine sur les prérogatives du siège de Constantinople* (= A. DE HALLEUX III). L'autore basa la propria lettura del canone 28 calcedonese sul significato del termine *τὰ πρεσβεῖα* (in latino: *privilegia*) che appare quattro volte nel canone e per il quale propone nella traduzione il termine “prerogative”, che esprime meglio il rapporto fra le due Roma, invece del termine “primato”<sup>52</sup>. Tutto si snoda

---

dans le fond; s'il arrivait, de fait, que Constantinople devînt la seule et unique capitale, Rome, en vertu du principe énoncé, ne serait sans doute plus rien, la préséance passerait de droit à la capitale en titre de l'Empire constitué sur de nouvelles bases [...]». Invece, MONACHINO dopo aver affermato che il contesto storico non permette di interpretare la prima parte del canone come una negazione del primato di diritto divino del vescovo di Roma, si domanda tuttavia se «il testo in se stesso [...] attribuisce al primato romano un'origine puramente umana, riducendolo a semplice istituzione di diritto ecclesiastico, dettata da un motivo puramente politico» MONACHINO V., *Il canone 28 di Calcedonia e San Leone Magno*, op. cit., 545.

<sup>50</sup> È anche la domanda dell'articolo del WUYTS: «Le but de cette brève étude est uniquement d'examiner encore une fois le sens de cette expression tant discutée et qui semble tellement étrange même, et peut-être surtout, de nos jours: “au siège de la vieille Rome, parce que cette ville est souveraine, les Pères ont à bon droit attribué la primauté”» WUYTS A., *Le 28<sup>ème</sup> canon de Chalcedoine et le fondement du primat romain*, op. cit., 266. Il MONACHINO nel suo articolo scritto nel 1952 prova a risolvere la questione con una duplice motivazione: il primo è la preoccupazione di alzare la sede costantinopolitana a rango patriarcale, l'altro è la concezione tipicamente orientale che l'unico titolo che permise alla sede costantinopolitana questo rango era la maestà della città imperiale, «residenza dell'imperatore e del senato» MONACHINO, *Il canone 28 di Calcedonia e San Leone Magno*, op. cit., 546. Questo è ciò che DVORNIK chiama il “principio dell'accomodamento”, cioè che l'organizzazione della Chiesa segue e si adatta al modello dell'organizzazione politica e amministrativa; cfr. DVORNIK F., *Byzance et la primauté romaine*, op. cit., 21-50. Per l'importanza del principio politico nell'organizzazione ecclesiastica nei primi secoli della cristianità, si veda ancora DVORNIK F., *The Idea of Apostolicity in Byzantium and the Legend of the Apostle Andrew*, Cambridge, Massachusetts (U.S.A.) 1958, 39-105.

<sup>51</sup> MONACHINO V., *Il canone 28 di Calcedonia e San Leone Magno*, op. cit., 546.

<sup>52</sup> Cfr. DE HALLEUX III, 91: «Cette version [i.e. primat] se justifie dans le cadre d'une étude centrée sur la position canonique du Patriarcat œcuménique au sein de l'Eglise orthodoxe. Mais elle est moins heureuse s'il s'agit de caractériser la relation entre les deux Rome». Invece la traduzione francese del libro del Metropolita MAXIME DE SARDES usa il termine (francese) “primat”, cfr. Metropolita

intorno al concetto di prerogative di tipo patriarcali, giurisdizionali e di origine ecclesiastica. Il canone 28 principia col ricordo dei decreti dei Santi Padri, che sono quelli di Nicea I e prosegue con il canone dei 150 Padri di Costantinopoli I. DE HALLEUX nota uno sviluppo organico che collega il canone 6 di Nicea I con i canoni 2 e 3 di Costantinopoli I che insieme conducono al canone 28 di Calcedonia. Il canone 6 di Nicea I, di cui il testo greco originale non contiene il riferimento al primato di Roma, non stabilisce un ordine di precedenza fra le varie sedi, ma tocca esclusivamente la giurisdizione di ciascuna sede nella propria regione<sup>53</sup>. Ciò che è oggetto del canone è il potere (ἐξουσία) che ciascuna delle tre grandi sedi esercita sulle ordinazioni episcopali nella propria regione, mentre per le altre diocesi della prefettura d'Oriente, chiamate province, valgono le prerogative (πρεσβεΐα) delle Chiese metropolitane in virtù del canone 4 di Nicea I<sup>54</sup>. Ciò che qui costituisce il nucleo è che dal canone 6 di Nicea I deriva il potere regionale delle grandi sedi per consuetudine ma non per tradizione apostolica. Si tratta quindi di un livello giurisdizionale basato sull'importanza della città. Di origine consuetudinaria, questo livello che più tardi sarà chiamato patriarcale, viene ormai riconosciuto canonicamente. In nessun modo però viene negata l'origine petrina del primato romano<sup>55</sup>. Per comprendere meglio il canone 6 di Nicea I e il ragionamento dei Padri nel canone 28 calcedonese che basano le prerogative giurisdizionali di entrambe le due città imperiali, bisogna distinguere il livello patriarcale, sopra-metropolitano di tipo ecclesiastico e politico da quello del primato, inteso come *principatus* della sede romana su tutta la Chiesa universale. Il canone 28 si esprime soltanto sul livello patriarcale e concede i medesimi privilegi patriarcali alla "Nuova Roma" a

---

MAXIME DE SARDES, *Le patriarcat oecuménique dans l'Eglise orthodoxe. Etude historique et canonique*, op. cit., 264. Anche se la traduzione inglese di PRICE e di GADDIS usa il vocabolo (inglese) "privileges", in nota viene precisato: «Modern translations of this canon often say "primacy" at this point, which is indeed what is meant, but the word itself is more vague» (*Acts* p. 76 nota nr. 23).

<sup>53</sup> Canone 6 di Nicea I: «The Church of Rome has always had primacy. Egypt is therefore also to enjoy the right that the bishop of Alexandria has authority over everything, since this is the custom for the Roman bishop also. Likewise both the one appointed in Antioch, and in the other provinces the churches of the larger cities, are to enjoy primacy. It is entirely clear that, if anyone were to be ordained bishop without the consent of the metropolitan, this holy council has decreed that he ought not to be bishop. But certainly, if the common consent of all is rightly approved and determined according to the ecclesiastical rule, and some two or three oppose it through their own contentiousness, that decision is to prevail which has the support of the priests who are greater in number. Since ancient custom and old tradition has held that deference is to be shown to the bishop of Aelia, that is Jerusalem, he is consequently to enjoy this honour, saving, however, the proper dignity of the metropolitan» *Acts* 16 §16 (pp. 85-86). Questa è la versione occidentale del canone, mentre la versione originale greca non contiene il riferimento "The Church of Rome has always had primacy".

<sup>54</sup> Per il testo del canone 4 di Nicea I, si veda *supra* nota nr. 23.

<sup>55</sup> Cfr. DE HALLEUX III, 92.



motivo della sua dignità imperiale<sup>56</sup>. Non bisogna vedere nel canone né una negazione del *principatus Romæ* d'origine apostolica e divina, né una sua riduzione ad un *principatus* di tipo ecclesiastico, politico. Perciò, nelle discussioni ecumeniche, quando si tratta della sede del vescovo di Roma, è indispensabile distinguere tra la sede di Roma come sede patriarcale e la sede di Roma come sede primaziale (*principatus*).

Un'interpretazione di tipo primaziale del canone 6 del Niceno I (a. 325) verrà tuttavia proposta da Roma all'indomani del Concilio di Costantinopoli I<sup>57</sup>. Si tratta della teoria delle tre sedi petrine sviluppata in reazione al canone 3 del concilio Costantinopolitano I (a. 381), che attribuiva alla sede costantinopolitana gli stessi privilegi d'onore (τά πρεσβεῖα τῆς τιμῆς) di quelli di Roma. Lo scopo di tale teoria fu di difendere, contro ogni sviluppo della Nuova Roma, il monopolio e la gerarchia dei patriarcati che Nicea I sembrava riconoscere alle Chiese di Roma, d'Alessandria e d'Antiochia<sup>58</sup>. Pertanto il canone 6 di Nicea I, come già detto, inculcava sì il rispetto dei diritti delle sedi di Roma, d'Alessandria e d'Antiochia, ma non fissava un ordine gerarchico delle sedi<sup>59</sup>. Invece, con la teoria romana delle tre sedi petrine, cioè fondate direttamente o indirettamente da PIETRO, esse costituivano un ordine a sé. Così il canone 6 del Niceno I veniva interpretato nel senso di aver fissato un tale ordine con Roma al primo posto, Alessandria (sede di MARCO, discepolo di PIETRO) al secondo posto ed Antiochia (dove Pietro predicò ed ove per primo fu usato il termine "cristiani") al terzo posto<sup>60</sup>. Papa LEONE MAGNO non fece altro che difendere con forza quella concezione romana (ved. *infra*). Tale interpretazione primaziale del canone 6 di Nicea fu confermata dal titolo aggiunto al canone nella sua versione latina: *Ecclesia Romana semper habuit primatum*<sup>61</sup>.

<sup>56</sup> Anche per MEYENDORFF: «Ce [...] point était conforme à la tradition orientale et nicéenne suivant laquelle l'autorité de fait de certaines grandes Eglises pouvait se matérialiser en un droit qui s'étendait sur un territoire plus vaste que celui des métropoles ordinaires»; ved. MEYENDORFF J., *Orthodoxie et Catholicité*, Paris 1956, 70.

<sup>57</sup> Cfr. DE HALLEUX II, 311.

<sup>58</sup> La teoria delle tre sedi petrine appare già tra i successori di Papa DAMASO, come INNOCENZO, BONIFACIO e LEONE MAGNO. Cfr. MICHEL A., *Der Kampf und das politische oder petrinische Prinzip der Kirchenführung*, in GRILLMEIER A. & BACHT H. (eds.), *Das Konzil von Chalkedon. Geschichte und Gegenwart*, vol. II, Würzburg 1962, 500-510. Si veda anche SCHWARTZ E., *Der sechste nicaenische Kanon auf der Synode von Chalkedon*, op. cit., 627-633. Se per l'Oriente il principio direttivo per l'organizzazione ecclesiastica fu il "principio dell'accomodamento" (cfr. *supra* nota nr. 50), Roma sviluppò il principio dell'apostolicità petrina di una sede come fonte della sua giurisdizione.

<sup>59</sup> WUYTS A., *Le 28<sup>ème</sup> canon de Chalcedoine et le fondement du primat romain*, op. cit., 278 e BATTIFOL P., *Le Siège apostolique (359-451)*, op. cit., 577.

<sup>60</sup> MONACHINO V., *Il canone 28 di Calcedonia e San Leone Magno*, op. cit., 555.

<sup>61</sup> Cfr. *supra* nota nr 53. Il DE HALLEUX nota che la parola greca τά πρεσβεῖα fu tradotta in latino con *primatus*; ma dopo con la retroversione greca degli atti di Calcedonia viene resa con il lemma greco τὰ πρωτεῖα. Cfr. DE HALLEUX III, 93. Alcuni storici ritengono che questa frase in verità non sarebbe stata letta dai legati romani e che si tratterebbe di un'aggiunta fatta da un copista ai processi verbali.

I Padri fanno anche riferimento poi al canone dei 150 Padri, cioè del Concilio di Costantinopoli I (381). In verità si tratta dei canoni 1, 2 e 3, perché a quell'epoca costituivano tre paragrafi che non erano ancora disgiunti in tre canoni separati<sup>62</sup>. Il paragrafo primo tratta delle eresie condannate dal Concilio di Nicea I. Il secondo paragrafo comprende una restaurazione dell'ordine ecclesiastico nell'Oriente e ribadisce che la giurisdizione esclusiva sulle ordinazioni episcopali spetta a ciascuna diocesi della prefettura d'Oriente. Qui s'intendeva reagire contro gli abusi commessi dai vescovi egiziani consacrando dei vescovi al di fuori dell'Egitto fino a Costantinopoli. Dopo aver enumerato le cinque diocesi orientali e le Chiese nelle nazioni barbare, i Padri di Costantinopoli I consacrarono la promozione della sede costantinopolitana con il paragrafo terzo, corollario del secondo paragrafo. Come già accennato sopra, si tratta di prerogative d'onore (τά πρεσβεῖα τῆς τιμῆς) che seguono quelle del vescovo di Roma. Dato che il paragrafo secondo sanzionava ancora formalmente l'autorità delle metropoli dell'Asia, del Ponto e della Tracia, le prerogative della Nuova Roma non erano (ancora) di tipo giurisdizionale, però Costantinopoli, escludendo Alessandria, conquistava il secondo posto nella gerarchia onorifica di precedenza fra le sedi<sup>63</sup>. Il dibattito sull'ordinazione del nuovo vescovo di Efeso all'undicesima sessione di Calcedonia, già menzionato sopra, fu tuttavia rivelatore del fatto che i privilegi onorifici si traducevano man mano nell'esercizio di una giurisdizione *de facto* sulle ordinazioni episcopali. Abbiamo visto come il clero costantinopolitano e l'arcidiacono di Costantinopoli, AEZIO, invocassero i privilegi (τά πρόνομα) consuetudinari e avvertissero che non si dovevano calpestare<sup>64</sup>. Tuttavia non parlavano di prerogative (τά πρεσβεῖα). Qui si situa la differenza tra i privilegi che sono soltanto d'origine consuetudinaria e le prerogative che sono canonicamente stabilite. Tuttavia nel canone 28 calcedonese la posizione della Nuova Roma nella gerarchia delle grandi sedi viene ribadita non nel senso di una prerogativa onorifica di precedenza (cioè alla luce del canone 3 costantinopolitano), ma nel senso di prerogative giurisdizionali. Il canone 28 dice: «i centocinquanta vescovi [cioè di Costantinopoli I] accordarono uguali privilegi (ἴσα πρεσβεῖα) alla sede della

Cfr. HEFELE C. J., *Histoire des conciles d'après les documents originaux*, op. cit., 831 ss.; L'HUILLIER P., *Problèmes primatiaux au temps du Concile de Chalcédoine*, op. cit., 55.

<sup>62</sup> Troviamo il testo di quel canone di Costantinopoli I in *Acts 16 §18* (pp. 86-87): «Synodicon of the first council under Nectarius bishop of Constantinople of the 150 bishops. The following was decreed by the 150 bishops who by the grace of God came together at Constantinople from various provinces according to the summons of the most God-beloved emperor Theodosius, under Nectarius bishop of Constantinople. (1) [...] (2)» [cfr. *supra* nota nr. 22] (3) [cfr. *supra* nota nr. 16].»

<sup>63</sup> Cfr. DE HALLEUX III, 94. Sul ruolo del canone 3 costantinopolitano nelle trattative tra il clero costantinopolitano e Papa Leone per ristabilire la comunione ecclesiastica dopo il "brigantaggio" del 449, si veda ancora DE HALLEUX II, 293-297.

<sup>64</sup> Cfr. *supra* note nn. 22 e 26.

nuova Roma»<sup>65</sup>. Viene tralasciata la specificazione d'onore (τῆς τιμῆς) delle prerogative (τά πρεσβεῖα), cosicché – come sottolinea il DE HALLEUX – questa omissione non possiede niente d'innocente<sup>66</sup>. Per lo più, le prerogative πρεσβεῖα di Costantinopoli corrispondono nel loro contenuto al potere (ἐξουσία) patriarcale di cui si fa riferimento al sesto canone niceno.

Nel canone 28 di Calcedonia si impone quindi una lettura dei *privilegi* della sede costantinopolitana in termini non di precedenza onorifica fra le grandi sedi bensì in termini di “giurisdizione” ossia di potere (ἐξουσία) di tipo patriarcale. Insomma, le ἐξουσία patriarcali del canone 6 niceno passano ora nelle πρεσβεῖα del canone 3 costantinopolitano. Ci soffermiamo un'altra volta sulla struttura di quel canone molto complesso e denso. In margine, vi è tuttavia da rimarcare che il lemma greco ἐξουσία è in realtà di difficile traduzione esatta, infatti nel greco bizantino significa “potere”, “autorità” e dunque anche “potere d'autorità”, “potere di privilegio”; mentre al plurale – αἱ ἐξουσίαι – significa ciò che in latino si indicava con *potestates*<sup>67</sup>.

Il DE HALLEUX distingue tre periodi nel canone. In un primo periodo i Padri riaffermano la loro fedeltà al sesto canone niceno e al terzo canone costantinopolitano. In un secondo periodo i Padri compiono una rilettura di questi due canoni inserendovi il proprio decreto (ῥος). In altre parole, dentro questo periodo giustificano l'opera dei loro predecessori, prima glossando correttamente il terzo canone costantinopolitano in termini di onore e di precedenza di rango. In un successivo momento riformularono il secondo canone costantinopolitano che risulta in un trasferimento dell'ordinazione dei metropolitani dell'Asia, del Ponto e della Tracia nonché dei vescovi nelle nazioni barbare alla sede costantinopolitana. Il terzo periodo semplicemente precisa quest'ultima disposizione. Troviamo, infatti, nella redazione del canone 28 calcedonese un'inversione dei canoni 2 e 3 costantinopolitani. Questo ultimo canone costituisce il considerato giustificativo per la rilettura del canone 2 di Costantinopoli e viene dunque

<sup>65</sup> Notiamo qui una differenza nel vocabolario greco. I Padri hanno riconosciuto (εἰκότως ἀποδίδομι) all'Antica Roma le sue prerogative come città imperiale. Per lo stesso motivo i 150 Padri hanno accordato (ἀπένευμαι) uguali prerogative alla Nuova Roma. Il primo verbo ἀποδίδομι significa “dare a qualcuno ciò che gli è dovuto”, ossia “riconoscere”, e il perfetto ἀποδέδοκασι indica uno stato permanente realizzato nel passato e che continua nel presente; mentre il secondo verbo ἀπονέμω significa “attribuire, concedere, elargire” e l'aoristo ἀπένευμαι indica un atto passato. Cfr. JUGIE M., *Le schisme byzantin. Aperçu historique et doctrinal*, op. cit., 12 sub note nn. 3 e 4; L'HUILLIER P., *Problèmes primatiaux au temps du Concile de Chalcédoine*, op. cit., 50-51; MONACHINO V., *Il canone 28 di Calcedonia e San Leone Magno*, 542.

<sup>66</sup> DE HALLEUX III, 95: «Mais surtout l'absence de la précision τῆς τιμῆς dans le rappel chalcédonien du 3<sup>ème</sup> canon de Constantinople n'a rien d'innocent: les Pères de 451 procédèrent plutôt à une relecture de leurs prédécesseurs de 381, tout en s'inscrivant d'ailleurs dans la ligne du développement historique intermédiaire».

<sup>67</sup> Cfr. SOPHOCLES E. A., *Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Periods (from B.C. 146 to A.D. 1100)*, New York 1900, 487.

usato come fondamento canonico per attribuire la giurisdizione di tipo patriarcale alla “Nuova Roma”. Invece, come abbiamo visto, il terzo canone costantinopolitano consacra soltanto dei privilegi onorifici, ma non di tipo giurisdizionale. Tuttavia, l’attribuzione di prerogative uguali a quella dell’Antica Roma all’arcivescovo della nuova capitale imperiale tocca soltanto il livello sopra-metropolitano nel senso del canone 6 niceno, senza mettere in dubbio il livello del *principatus* romano sulla Chiesa universale<sup>68</sup>.

Ecco la lettura molto fine proposta dal DE HALLEUX. Secondo lo stesso autore un’obiezione potrebbe essere formulata contro l’interpretazione appena fatta del termine *τά πρεσβεῖα* in termini giurisdizionali. Tale obiezione risiederebbe nella glossa del canone 28 fatta dai magistrati imperiali che sembrano alludere a delle prerogative d’onore<sup>69</sup>. DE HALLEUX sottolinea un errore d’interpretazione nel brano sottolineato<sup>70</sup> che secondo lui non dovrebbe essere letto con la traduzione “gioisce delle stesse prerogative d’onore” ma “gioisce dell’onore di avere le stesse prerogative” di Roma, cioè delle prerogative giurisdizionali di tipo patriarcale. D’altronde la glossa distingue bene tra le prerogative di giurisdizione patriarcale riconosciute a ugual titolo ai vescovi delle due Roma (*τῶν αὐτῶν πρεβειῶν*) e il primato e la precedenza d’onore riconosciuta dai canoni all’Antica Roma (*τά πρωτεία καὶ τὴν εἰσπρατικὸν τιμῆν*)<sup>71</sup>. Quindi anche la glossa distingue tra *primatus* e *privilegia*. Il *primatus* spetta solo alla sede dell’Antica Roma nel senso che occupa nella gerarchia delle sedi il primo posto comportando il *principatus* sulla Chiesa universale, mentre le *privilegia* o prerogative giurisdizionali sopra-

<sup>68</sup> DE HALLEUX III, 96.

<sup>69</sup> La troviamo in *Acts* 16 §43 (pp. 90-91): «The most glorious officials said: “From the proceedings and from the individual testimonies, we resolve that, above all, *primacy and exceptional honour* should be preserved for the most God-beloved archbishop of Senior Rome according to the canons, but that the most sacred archbishop of imperial Constantinople New Rome is to enjoy the same privileges of honour, and that he is to have power, on the basis of his authority, to consecrate the metropolitans in the dioceses of Asiana, Pontica and Thrace, in such a way that they are elected by the clergy of each metropolis, the landowners and the notables, and also by the most devout bishops of the province, all of them or a majority, and that the choice falls on whomever the aforesaid judge worthy to be bishop of the church in the metropolis. A report from all the electors is to go to the most sacred archbishop of imperial Constantinople, so that it depends on him whether he wishes the one chosen to come and be consecrated here or, by his mandate, to receive episcopal office in the province according to the vote. The most sacred bishops in each city are to be consecrated by all, or by a majority of the most devout bishops of the province, authority lying with the metropolitan, according to the canon of the fathers in force, without the most sacred archbishop of imperial Constantinople taking any part in their consecration. This is the result of our consideration; let the holy and ecumenical council deign to inform us of its good pleasure». (n.d.r. nostro corsivo).

<sup>70</sup> Il brano evidenziato in corsivo “to enjoy the same privileges of honour” in greco suona: *τῶν αὐτῶν πρεβειῶν τῆς τιμῆς ἀπολαδεῖν*. Secondo l’antica versione latina del vescovo GIULIANO DI KOS a cui il DE HALLEUX fa riferimento, il brano viene tradotto *eorundum privilegiorum honore* nel senso che il genitivo *τῆς τιμῆς* non si riferisce al sostantivo *τά πρεσβεῖα*, ma anzi al verbo *ἀπολαδεῖν*. DE HALLEUX III, 97.

<sup>71</sup> DE HALLEUX III, 97.

metropolitane spettano ugualmente ad ambedue le Roma. La Nuova Roma gode soltanto di un primato onorifico dopo l'Antica Roma in virtù del terzo canone costantinopolitano.

Così DE HALLEUX riassume la sua lettura del canone 28: dal momento che si distingue tra le prerogative d'onore del terzo canone costantinopolitano e le prerogative giurisdizionali patriarcali del canone 28 calcedonese, questa decisione non comporta più niente d'offensivo per il dogma cattolico del primato del Papa. Riguardo al primato romano, il Concilio non nega né il suo fondamento apostolico, né il suo ambito giurisdizionale<sup>72</sup>. Anzi, la lettera sinodale dei Padri inviata a LEONE MAGNO domandava al Papa se si degnava di far partecipare la sede costantinopolitana ai propri beni per motivo del raggio apostolico che emana da lui<sup>73</sup>. La Nuova Roma chiese all'Antica di poter partecipare all'apostolicità petrina della sua sede. In altre parole, le prerogative di Costantinopoli furono considerate come un'estensione di quelle della sede apostolica romana. L'arcivescovo ANATOLIO nella sua supplica a LEONE MAGNO del dicembre 451 non esitò a dichiarare a Papa Leone che la sede costantinopolitana aveva per "padre" la sede romana<sup>74</sup>.

Condividiamo, dopo questa lettura, che il primato romano non avrebbe nulla da temere dal canone 28 di Calcedonia, perché, avendo ribadito il secondo rango di Costantinopoli dopo Roma, stabilisce soltanto delle prerogative patriarcali per la sede costantinopolitana<sup>75</sup>. Non costituiva alcuno

---

<sup>72</sup> DE HALLEUX III, 97: «Dès lors que l'on admet cette différence entre les "prérogatives de l'honneur" selon le 3<sup>e</sup> canon de Constantinople et les "prérogatives juridictionnelles" selon le 28<sup>e</sup> canon de Chalcédoine, le contenu de ces deux décisions n'a plus rien d'objectivement blessant pour le dogme catholique romain de la primauté du pape [...] Et si ces "prérogatives de l'honneur" sont fondées sur une raison politique, aucun jugement n'est porté sur la justification de celles de Rome, dont on ne peut dire que soit formellement nié le fondement apostolique ni la portée juridictionnelle [...]».

<sup>73</sup> *Acts* p. 123: «[...] We have also confirmed [...] that after your most holy and apostolic see that of Constantinople should enjoy privileges in second place, for we are convinced that, in view of the strength of your apostolic beam, you have often, in your habitual solicitude, extended it to the Church of Constantinople, because of your generosity in sharing all your good things with your children. [...]».

<sup>74</sup> *Acts* p. 141: «[...] We beg you to do this, O most holy one, for the see of Constantinople has as its father your apostolic see and has joined itself to you in a special way, so that from the care you bestow on it all may be convinced that, having shown genuine solicitude from of old, you continue to exercise the same care of it at the present time also [...]». Secondo SYMONDS tale deferenza verso la sede romana «[...] is perhaps the furthest point ever reached by the Easterners in acknowledging the Papal claims» SYMONDS H. E., *The Church Universal and the See of Rome*, London 1939, 144.

<sup>75</sup> Questa interpretazione "benigna" del canone 28 operata da DE HALLEUX fu già concepita da MONACHINO nel 1952, che sebbene si chiedesse se non si trattava di una manovra abile per far accettare il canone 28 da Papa LEONE: «Nulla pertanto, vi sarebbe nel nuovo canone contro il primato di diritto divino del vescovo di Roma, ma tutto si ridurrebbe a dare al vescovo di Costantinopoli il primo posto dopo il papa e la facoltà circa le ordinazioni dei metropolitani degli Esarcati e dei vescovi tra i barbari. Questa interpretazione benigna del canone [...] riproduce fedelmente l'intenzione intima avuta dagli autori nel comporlo, o si deve piuttosto riguardare come una manovra abile per farlo

scandalo il fatto che i Padri concedessero delle prerogative uguali a Costantinopoli, giacché il canone 6 niceno aveva concesso le medesime prerogative alla sede romana. Tale uguaglianza fra le due Roma fa porre l'attenzione sull'ambito patriarcale, ma non sull'ambito del primato di giurisdizione esercitato dal successore di PIETRO su tutta la Chiesa. Non era nemmeno oggetto di scandalo il fatto che le prerogative patriarcali fossero fondate sull'ordine politico, secolare (l'importanza delle città imperiali). Sopra abbiamo accennato come secondo il "principio dell'accomodamento" le strutture ecclesiastiche riflettessero le strutture politiche e le circoscrizioni civili dell'impero. Non si può non notare che il canone 28 calcedonese afferma che Costantinopoli gode delle prerogative uguali a quelle di Roma (patriarcato) e nel frattempo ribadisce che è soltanto seconda dopo Roma (primato).

Infatti, niente avrebbe impedito a LEONE MAGNO di confermare il canone 28 di Calcedonia sia nella sua componente patriarcale sia nella sua componente primaziale. Viene da chiedersi se LEONE MAGNO non avesse ugualmente difeso gli interessi della Chiesa assumendo un atteggiamento meno intransigente<sup>76</sup>. Tra l'altro GIULIANO di Kos, l'apocrisario del Papa a Costantinopoli, gli suggerì di essere transigente su questo punto<sup>77</sup>. Questo era anche il parere del MONACHINO:

«A noi sembra che egli [n.d.r. LEONE MAGNO] avrebbe potuto dare il suo assenso alla disposizione del canone circa le ordinazioni dei metropolitani e degli esarcati e dei vescovi tra i barbari: giacché, in fondo, si trattava di dare la sanzione giuridica ad un costume da tempo invalso ed a cui neppure gli interessati erano contrari, e di riconoscere la creazione del nuovo patriarcato di Costantinopoli con la sua area giurisdizionale. Parimenti egli avrebbe potuto approvare il canone nella disposizione circa il secondo posto nella

---

accettare dal papa? È impossibile saperlo, sebbene sembri più verosimile la seconda ipotesi» MONACHINO V., *Il canone 28 di Calcedonia e San Leone Magno*, op. cit., 548.

<sup>76</sup> Già BATIFFOL rimpiangeva che LEONE MAGNO aveva respinto in blocco il canone 28, invece di rassegnarsi ad accettare il primato di Costantinopoli ormai stabilito de facto in Oriente, e quindi inevitabile, e di cercare piuttosto di armonizzarlo con il primato romano. Cfr. BATIFFOL P., *Le Siège apostolique (359-451)*, op. cit., 617; IDEM, s.v. *Saint Léon premier*, in *Dictionnaire de Théologie Catholique*, IX, 264.

<sup>77</sup> Non è conservato il parere del vescovo GIULIANO DI KOS, ma unicamente la risposta del Papa. Cfr. L'HUILLIER P., *Un aspect estompé du 28<sup>ème</sup> canon de Chalcedoine*, op. cit., 16; MONACHINO V., *Il canone 28 di Calcedonia e San Leone Magno*, op. cit., 557 citando la risposta indignata di LEONE MAGNO a Giuliano: «Avendo la tua dilezione in più occasioni sperimentato con qual costante ad inflessibile volontà io difenda la prescrizione dei canoni niceni, poiché ritengo votate alla dissoluzione tutte le regole ecclesiastiche [...] resto grandemente sorpreso che mi abbia potuto inviare quella tale lettera e ti sia fatto patrocinatore della nuova violazione [...] Per quanto grande, però, sia l'affetto che ti porto, non ti sarà in alcun modo dato di spingermi con i tuoi consigli o indurmi con le tue preghiere all'eccidio dell'ordine ecclesiastico [...]».

gerarchia ecclesiastica al vescovo di Costantinopoli [...] il che pure era un fatto compiuto in Oriente ed era stato, in pratica, riconosciuto dagli stessi legati romani col posto che avevano dato ad Anatolio al concilio di Calcedonia»<sup>78</sup>.

Secondo il DE HALLEUX un'intesa sarebbe stata possibile se l'ecclesiologia romana, essenzialmente basata su una lettura intransigente e rigida del sesto canone niceno e sulla teoria delle sedi petrine, avesse accettato di distinguere tra il livello giurisdizionale primaziale e universale di tipo evangelico e il livello giurisdizionale patriarcale e regionale di tipo ecclesiastico e politico<sup>79</sup>. MONACHINO per conto suo, afferma che "il papa doveva superare due difficoltà non indifferenti", cioè:

«lasciar cadere l'interpretazione che a Roma si era data, dal tempo di Damaso in poi, del canone sesto di Nicea, e abbandonare la teoria delle tre sedi petrine che dal canone niceno era derivata»<sup>80</sup>.

Sia l'una sia l'altra avevano piuttosto una base fragile: il canone sesto niceno non stabiliva nessun ordine gerarchico fra le sedi maggiori<sup>81</sup>, mentre la teoria delle sedi petrine «aveva il difetto di non separare nettamente la causa e la posizione della sede romana da quelle delle sedi alessandrina e antiochena, e la troppa insistenza ad associare queste ultime a quella romana poteva, quasi, ingenerare la persuasione che non v'era differenza sostanziale tra i diritti e i privilegi dell'una e i diritti e i privilegi delle altre, e di conseguenza nuocere al primato del vescovo di Roma»<sup>82</sup>. Ciò su cui il Papa non poteva transigere è che la Chiesa come istituzione non si riducesse ad un semplice riflesso dell'ordine politico o secolare. Avrebbe senz'altro dovuto rivendicare con forza l'origine divina del primato romano, cioè che il *principatus* della sede romana su tutta la Chiesa universale era radicato nella sua unica fondazione apostolica petrina (*propter potioem principalitatem*)<sup>83</sup>, evitando così ogni assimilazione ad un primato di tipo politico o ecclesiastico. Dato che la primazia patriarcale della sede costantinopolitana sull'Oriente era ormai un dato di fatto, un atteggiamento di accondiscendenza avrebbe, forse, meglio servito a contenerla nei dovuti limiti e soprattutto ad armonizzarla con il primato romano.

<sup>78</sup> MONACHINO V., *Il canone 28 di Calcedonia e San Leone Magno*, op. cit., 563.

<sup>79</sup> DE HALLEUX II, 322.

<sup>80</sup> MONACHINO V., *Il canone 28 di Calcedonia e San Leone Magno*, op. cit., 564.

<sup>81</sup> Cfr. *supra* nota nr. 53. Fu la teoria romana delle sedi petrine a introdurre tale ordine, cfr. *supra* nota nr. 60.

<sup>82</sup> MONACHINO V., *Il canone 28 di Calcedonia e San Leone Magno*, op. cit., 564.

<sup>83</sup> IRENEO DI LIONE, *Contro le Eresie/2, Introduzione, traduzione e note a cura di COSENTINO A.*, Roma 2009, 12: «[...] perché con questa Chiesa, a motivo della sua origine più eccellente, deve necessariamente accordarsi tutta la Chiesa [...] perché in essa sempre [...] è stata conservata la tradizione che proviene dagli apostoli». (*Adversus Haereses*, III, 3, 2)

Questo avrebbe potuto condurre più agevolmente a una leale sottomissione dell'Oriente e soprattutto a delle relazioni più cordiali tra le due Roma.

Tuttavia l'Occidente non si fidava di Costantinopoli, sospettata di nutrire l'ambizione di esercitare ben presto un dominio patriarcale di tipo ecumenico su tutto l'Oriente e di spingersi verso un primato sulla Chiesa universale in rivalità con Roma, soprattutto dopo che, verso la metà del VII secolo, le sedi d'Alessandria e d'Antiochia caddero nelle mani dei musulmani<sup>84</sup>. Da allora in poi si assistette alla manovra sistematica dei vescovi di Costantinopoli, tra cui il patriarca FOZIO (820 circa-893), di portare il canone 28 calcedonese alle sue estreme conseguenze e di criticare il primato romano<sup>85</sup>. Nel frattempo Roma confondeva sempre di più la sua giurisdizione patriarcale con il suo primato petrino su tutta la Chiesa universale (*principatus*), nel senso che il livello patriarcale venne totalmente assorbito dal livello primaziale<sup>86</sup>.

Fu soltanto durante il Concilio Laterano IV (1215), cioè undici anni dopo che si era stabilito il patriarcato latino di Costantinopoli in seguito alla IV crociata, che Papa INNOCENZO III accettò la giurisdizione patriarcale della sede costantinopolitana<sup>87</sup>. Il Concilio fiorentino (1437-1441) riconobbe lo stesso con titolari greci<sup>88</sup>.

### **§3. Il rifiuto del XXVIII canone di Calcedonia da parte dei legati romani e di Papa LEONE MAGNO**

Accenniamo brevemente ai motivi per cui LEONE MAGNO rifiutò di confermare il canone 28 calcedonese. Come già detto i legati romani e i magistrati imperiali non avevano partecipato alla seduta del 31 ottobre 451 il cui "decreto" (ψήφος) diventerà il celebre canone 28 calcedonese, approvato dai 185 vescovi. L'indomani, il primo di novembre 451, i legati di Papa LEONE – i vescovi PASCHASINUS e LUCENTIUS, l'apocrisario GIULIANO DI KOS e il presbitero BONIFATIUS<sup>89</sup> – aprirono la XVI sessione con la loro

<sup>84</sup> *Acts* p. 72: «It was Leo's fear that, while in earlier centuries eastern churchmen had often appealed to the Roman see, such appeals would in future be directed to the emperor, or archbishop of Constantinople, with the result that the status of Rome would be effectively reduced to that of the patriarchal see of the western provinces». Cfr. DE HALLEUX II, 322.

<sup>85</sup> Cfr. SPITERIS Y., *La critica bizantina del primato romano nel XII secolo*, «Orientalia Christiana Analecta» 208, Roma 1979.

<sup>86</sup> È interessante notare che durante il Concilio di Calcedonia LEONE MAGNO venne per la prima volta chiamato Patriarca dell'Occidente dall'Imperatore TEODOSIO II. Nel 2006 il titolo spari dall'Annuario Pontificio. Su questa vicenda, cfr. GARUTI A., *Il papa patriarca d'Occidente? Studio storico dottrinale*, Bologna 1990.

<sup>87</sup> Cfr. *Capitulum* 5, in MANSI XXII, 990.

<sup>88</sup> Cfr. *Decretum*, in MANSI XXXI, 1034.

<sup>89</sup> Cfr. L'HUILLIER P., *Problèmes primatiaux au temps du Concile de Chalcedoine*, op. cit., 42. In quanto a GIULIANO DI KOS, L'HUILLIER osserva: «Si Julien de Kios ne se désolidarisa pas des autres légats romains, on a tout lieu de supposer qu'il n'était pas hostile à l'adoption de la motion, ce qui montre



“*contradictio*” o protesta contro la mozione, parlando di “umiliazione” inflitta alla sede romana e chiedendo la nullità della mozione.

La Sede apostolica non deve essere umiliata in nostra presenza. Pertanto, tutto ciò che ieri è stato, in nostra assenza, fatto contro i canoni e le regole, preghiamo che venga annullato; qualora ciò non avvenga, almeno deve essere inserita agli atti la nostra protesta, perché sappiamo cosa dobbiamo rispondere al vescovo apostolico che ha autorità su tutta la chiesa, affinché egli possa proferire il suo giudizio contro l’attentato fatto alla sua sede e contro il disprezzo dei canoni.<sup>90</sup>

Papa LEONE MAGNO appoggiò la protesta dei suoi legati<sup>91</sup> in varie lettere agli imperatori MARCIANO e PULCHERIA, al vescovo costantinopolitano ANATOLIO, nonché ai Padri conciliari<sup>92</sup>.

clairement que, du moins consciemment, elle n’était pas dirigée contre le Siège romain» (ivi, 54). MONACHINO V., *Il canone 28 di Calcedonia e San Leone Magno*, op. cit., 545. Abbiamo appena visto che l’apocrisario GIULIANO tentò di convincere Papa LEONE ad accettare il canone 28 calcedonese.

<sup>90</sup> La traduzione italiana è tratta da MONACHINO V., *Il canone 28 di Calcedonia e San Leone Magno*, op. cit., 541. Aggiungiamo la traduzione inglese, *Acts* 16 §45 (p. 91): «Bishop Lucentius said: “The apostolic see ought not to be humiliated in our presence, and therefore we ask your sublimity to order that whatever was transacted yesterday in our absence in prejudice of the canons or rules be nullified. But if otherwise, let our formal objection be recorded in the minutes, so that we may know what we ought to report to the apostolic man the pope of the universal church, so that he may pass sentence on either the insult to his see or the overturning of the canons”». I legati pontifici mettevano anche in dubbio la libertà con cui i Padri avevano accettato la mozione e aggiungevano che delle pressioni furono esercitate. *Acts* 16 §10 (p. 84): «[...] Let your gloriousness first examine what deception was practiced on the holy bishops to compel them to sign the unrecorded canons of which they have made mention». Questo fu immediatamente rifiutato dai Padri che accertavano di aver sottoscritto spontaneamente e liberamente, cfr. *Acts* 16 §§ 20-33 (pp. 87-89). Anzi uno di loro, EUSEBIO DI DORILEO dichiarò di aver sottoscritto il canone 28, perché il Papa stesso aveva approvato il canone terzo costantinopolitano, quando glielo aveva letto a Roma durante il suo esilio un po’ prima della Pasqua del 451. Su questa vicenda, si veda DE HALLEUX II, 293-297. Pertanto non tutto era così chiaro come sembrava, *Acts*, p. 69: «It is manifest, that while a majority of the bishops directly affected seemed content with the new canon, there was a sizeable minority who had no liking for the measure but recognized that it would be impolitic to oppose it. Again the lack of free debate at the council is striking». Anche L’HUILIER osserva che le circostanze furono favorevoli per spingere la mozione in quel momento: “La conjoncture était cependant, dans l’ensemble, très favorable à l’empereur et à l’archevêque Anatole pour la réalisation de leur dessein: la vacance du Siège d’Alexandrie après la déposition de Dioscore paralysait l’opposition des égyptiens. Maxime d’Antioche devait sa promotion à Anatole. Juvénal de Jérusalem avait aussi une dette de reconnaissance envers ce dernier, qui avait appuyé ses revendications territoriales. L’évêque d’Héraclée en Thrace, absent, était représenté par Lucien de Byzance, ami d’Anatole. Quant à l’évêque d’Ephèse, il venait d’être destitué pour irrégularité» L’HUILIER P., *Problèmes primatiaux au temps du Concile de Chalcédoine*, op. cit., 54. Cfr. anche MONACHINO V., *Il canone 28 di Calcedonia e San Leone Magno*, op. cit., 540 ; DE HALLEUX II, 306-307, 312-314.

<sup>91</sup> MONACHINO sottolinea con astuzia che se tale protesta fu degna dei legati papali, essi tuttavia non furono all’altezza del loro grado. «Già il non essere intervenuti alla sessione precedente era stato un errore [...] assumendosi magari l’impegno di presentare essi stessi il canone al papa, avrebbero potuto, forse, indurre i vescovi ad astenersi per il momento dall’approvarlo. Essendo invece essi assenti, non vi fu una sola voce che si levasse a fare rimostranza» MONACHINO V., *Il canone 28 di Calcedonia e San Leone Magno*, op. cit., 541.

Perché i legati romani si erano opposti alla canonizzazione delle prerogative patriarcali della sede costantinopolitana<sup>93</sup>?

La risposta classica è che i legati del Papa avevano percepito un'umiliazione della sede apostolica romana per il fatto che il canone 28 accordava alla Nuova Roma delle prerogative uguali a quelle dell'Antica Roma o ancora perché quel primato ugualmente condiviso fra Roma e Costantinopoli si basava sul rango imperiale delle due città, soprattutto nel momento in cui il ruolo di Roma come capitale imperiale tramontava. LEONE MAGNO avrebbe dato istruzione ai suoi legati di far approvare il suo tomo cristologico e anche di salvaguardare il primato romano contro le ambizioni ecclesiastiche della sede costantinopolitana. Insomma, sarebbe la rivalità fra le due Roma che ci permette di spiegare la redazione del canone 28 e l'opposizione da parte del Papa. È vero che l'ideologia politica della Nuova Roma si sviluppò gradualmente dalla sua fondazione in poi come nuova capitale imperiale<sup>94</sup>.

Tuttavia abbiamo già accennato che non bisogna leggere un'intenzione anti-romana da parte dei Padri orientali nella stesura del canone 28 di Calcedonia<sup>95</sup>. D'altronde né i legati, né il papa stesso protestarono contro i canoni 9 e 17 calcedonesi che canonizzavano il diritto d'appello facoltativo presso la sede costantinopolitana rivestendola così di vesti sopra-metropolitane (ved. *supra*). Non ne videro un attentato alla dignità o al primato della sede apostolica romana.

Quindi non fu la rivalità fra le due Roma per il primato sulla Chiesa universale a essere oggetto diretto e primario del canone 28 calcedonese. Gli antecedenti storici al canone 28 e il la sua esegesi dimostrano bene che ciò che era in gioco era la fondazione canonica delle prerogative (τά πρεσβεῖα)

<sup>92</sup> Qui non abbiamo lo spazio per analizzare in dettaglio queste lettere. Si veda *Acts* pp. 142-150 e 153-154. La lettera di Papa LEONE all'imperatrice PULCHERIA si trova in MONACHINO V., *Il canone 28 di Calcedonia e San Leone Magno*, op. cit., 556-557.

<sup>93</sup> L'HUILLIER nota un'evoluzione nell'atteggiamento dei legati romani dinanzi alla questione dello statuto della sede costantinopolitana: all'inizio del Concilio difesero il primo posto del vescovo costantinopolitano (cfr. *supra* nota nr. 40); poi non si opposero contro i canoni 9 e 17 calcedonesi che sanzionavano un diritto d'appello facoltativo, però assolutamente nuovo presso la sede costantinopolitana (cfr. *supra* nota nr. 37); infine osservarono il silenzio non partecipando alla sessione che approvava la mozione, dichiarando di non avere istruzioni del Papa su questo punto. Cfr. L'HUILLIER P., *Problèmes primatiaux au temps du Concile de Chalcédoine*, op. cit., 57.

<sup>94</sup> Cfr. DRAGON G., *Naissance d'une capitale. Constantinople et ses institutions, de 330 à 451*, Paris 1974, 143-176.

<sup>95</sup> Lo esprime bene il DE HALLEUX: «Les Pères de Chalcédoine venaient d'acclamer en Léon le défenseur de l'orthodoxie pétrinienne ; comment auraient-ils entrepris de voter, dans la même foulée, un décret disciplinaire offensant envers l'Eglise de Rome, pour le présenter alors naïvement à l'approbation du pape?» DE HALLEUX I, 30. Il WUYTS sottolinea che le reazioni di LEONE MAGNO non avevano come oggetto la difesa del primato di diritto divino della sede romana ma la difesa dell'ordine ecclesiastico stabilito dal canone 6 del niceno. Cfr. WUYTS A., *Le 28<sup>ème</sup> canon de Chalcédoine et le fondement du primat romain*, op. cit., 272-277.

patriarcali di Costantinopoli che già esercitava dei privilegi consuetudinarie di tipo sopra-metropolitano<sup>96</sup>. Il canone 28 riconosceva alla nuova città imperiale le stesse prerogative giurisdizionali (ἴσα πρεσβεΐα) di tipo patriarcale che quelle romane, basandosi sulla dignità imperiale delle due Roma, e nello stesso tempo ribadiva il secondo posto di Costantinopoli nella gerarchia delle grandi sedi, senza mettere in dubbio l'autorità petrina della sede romana sulla Chiesa universale<sup>97</sup>. Nella prima sessione conciliare, i legati del Papa addirittura presero la difesa del primato d'onore di Costantinopoli appoggiando il primo posto per il suo vescovo Anatolio<sup>98</sup>. Il DE HALLEUX dimostra anche come l'istruzione di LEONE MAGNO ai suoi legati di respingere ogni tentativo d'usurpazione da parte di certe persone "confidando nello splendore delle loro città"<sup>99</sup> fosse originariamente indirizzata non contro

<sup>96</sup> Addirittura i Padri conciliari confermarono nella loro lettera sinodale a LEONE MAGNO che non facevano niente altro che riconoscere alla sede costantinopolitana le prerogative già da tempo consuetudinarie. Insomma, non avevano intenzione di conferire alcun diritto nuovo alla sede costantinopolitana, bensì assicuravano il buon ordine nella Chiesa. *Acts* p. 123: «The long-standing custom in the holy church of God at Constantinople of ordaining metropolitans for the Asian, Pontic and Thracian dioceses we have now ratified by conciliar degree, not so much to confer something on the See of Constantinople as to ensure good order in the metropolitan sees [...]». Il DE HALLEUX nota che i Padri nella loro lettera sinodale avevano ben capito come i legati romani si erano meravigliati della giustificazione delle prerogative giurisdizionali di Costantinopoli che stabiliva un primato sull'Oriente. Per questo distinguevano tra le prerogative giurisdizionali che da tempo erano già consuetudinarie e il primato d'onore di Costantinopoli inserendolo nella tesi romana delle sedi petrine con il linguaggio appropriato, cioè invitando il Papa a far partecipare Costantinopoli all'apostolicità petrina della sede romana. Cfr. *supra* note nn. 73 e 74. Cfr. DE HALLEUX II, 318-319: «La participation à l'apostolicité est donc ici présentée sous l'image de l'engendrement, conformément à l'ecclésiologie romaine de l'Eglise "mère"». Mentre il MONACHINO si mostra più scettico: «Non vogliamo mettere in dubbio la sincerità delle espressioni di attaccamento verso la sede apostolica, giacché durante il concilio gli Orientali avevano date ripetute prove della loro devozione verso la sede di Pietro. Ma in quest'occasione essi avevano anche uno scopo eminente pratico: far sì che il papa, commosso da quelle attestazioni e lodi, desse la sua sanzione al canone 28» MONACHINO V., *Il canone 28 di Calcedonia e San Leone Magno*, op. cit., 549-550.

<sup>97</sup> *Acts* pp. 70-71: «It has often been asserted that, by linking primacy to the status of an imperial city, shared by both Rome and Constantinople, the canon challenged Roman primacy [...] But this is a misunderstanding. The equal privileges with those of Rome that the canon awards to Constantinople meant simply a comparable authority over subordinate metropolitan sees: they did not undermine the primacy of Rome as the first see of Christendom. Nor did the stress on the status enjoyed by Constantinople as one of the two imperial cities mean that the Petrine authority of the Roman see was ignored [...] It is therefore no surprise that the letters of Leo criticizing the canon [...] made no reference to the relative standing of Rome and Constantinople». Abbiamo già indicato come l'apostolicità della sede romana petrina fu tenuta in deferenza dai Padri nella loro lettera sinodale a LEONE MAGNO.

<sup>98</sup> Cfr. *supra* nota nr. 40.

<sup>99</sup> *Acts* 16 §14 (p. 85): «[...] Do not allow either the constitution issued by the holy fathers to be violated through temerity, preserving in every way the dignity of our person in you whom we sent in our stead; and if perchance any, relying on the splendor of their cities, attempt to usurp anything for themselves, you are to repel this with the firmness it deserves».

ANATOLIO di Costantinopoli, ma contro gli usurpatori del “brigantaggio” del 449, cioè DIOSCURO d’Alessandria e GIOVENALE di Gerusalemme<sup>100</sup>.

Ma allora quale fu il vero motivo della protesta romana contro il canone 28 calcedonese? Il motivo risiede nella giustificazione ecclesiologica del preambolo del canone. Lo ripetiamo: Roma non aveva obiezioni né contro il primato d’onore di Costantinopoli secondo il canone 3 di Costantinopoli I, né contro le prerogative patriarcali di Costantinopoli sulle tre metropoli dell’Asia, del Ponto e della Tracia. Ciò che costituiva l’“umiliazione” per la sede apostolica romana fu che le prerogative (πρεσβεῖα) patriarcali della sede costantinopolitana si basavano sulla nozione di primato. In altre parole, il preambolo canonizzava la giurisdizione patriarcale di Costantinopoli in Oriente sulla base del primato della Nuova Roma, mentre questo primato, secondo il canone 3 costantinopolitano, era soltanto un primato d’onore o di precedenza ma non di giurisdizione<sup>101</sup>. Quindi, ciò che scandalizzò i legati romani era appunto che le prerogative di tipo patriarcali erano collegate con il primato (d’onore) del terzo canone costantinopolitano e che poi questo primato era inserito nel sesto canone niceno in cui i papi ritrovavano il primato apostolico petrino<sup>102</sup>. Ormai sembrava che con il canone 28 Costantinopoli esercitasse un primato di giurisdizione su tutto l’Oriente, ritoccando radicalmente la visione romana dell’ordine delle sedi in Oriente (Alessandria e Antiochia). Ricordiamo che il canone 28 promulgò precisamente una versione modificata del terzo canone costantinopolitano, cioè omettendo il brano τῆς τιμῆς (d’onore).

Per capire meglio “l’umiliazione” inflitta a Roma, abbiamo accennato che all’inizio del V secolo la teoria delle sedi petrine fu aggiunta al canone 6 niceno in reazione al terzo canone costantinopolitano. L’aggiunta

---

<sup>100</sup> Cfr. DE HALLEUX II, 293-298. Tuttavia come tale istruzione fu redatta in modo generico, poteva essere riutilizzata questa volta contro la sede costantinopolitana. Cfr. DVORNIK F., *The Idea of Apostolicity in Byzantium and the Legend of the Apostle Andrew*, op. cit., 90-91 e DE HALLEUX II, 311.

<sup>101</sup> «Le refus du canon 28 par les légats pontificaux et le pape Léon concernait l’attendu de son préambule, qui paraissait justifier la juridiction de Constantinople en Orient à partir d’une primauté de la nouvelle Rome dans l’Eglise universelle. Notre interprétation suppose que le pape et ses représentants à Chalcédoine n’aient eu de prévention préalable ni contre la préséance honorifique de Constantinople ni contre ses prérogatives juridictionnelles, car c’est seulement l’amalgame de ces deux données qui, selon nous, aurait provoqué la contradiction romaine». IDEM, 308: «[...] en fondant les prérogatives sur la primauté, le préambule du canon transformait la signification de cette primauté» DE HALLEUX II, 289. Ed anche: «Quant à la matière, il s’agit de la place de Constantinople et de sa juridiction ; ce dernier point ne se trouvait pas dans le troisième canon de Constantinople, mais toute l’innovation consistait pratiquement à faire confirmer le tout par un canon officiel». WUYTS A., *Le 28<sup>ème</sup> canon de Chalcédoine et le fondement du primat romain*, op. cit., 279.

<sup>102</sup> Cfr. DE HALLEUX II, 309 e 312: «Les auteurs du décret avaient commis l’imprudence de rattacher les prérogatives “patriarcales” constantinopolitaines à une primauté que le troisième canon de 381 justifiait par l’assimilation politique de la Ville impériale avec Rome, puis d’inscrire cette primauté dans la ligne d’un canon nicéen dans lequel les papes lisaient la primauté apostolique pétrinienne».

*Ecclesia Romana semper habuit primatum* veniva letta alla luce della teoria delle tre sedi petrine, cioè la teoria che vedeva nell'apostolo PIETRO la fonte dell'ecclesialità delle altre sedi apostoliche. Questa paternità fondatrice di Roma implicava che la sede petrina romana fosse considerata *mater, fons et origo* non solamente del magistero ortodosso, ma anche del potere delle Chiese (ἐξουσία)<sup>103</sup>. Quindi, le altre Chiese sarebbero provviste di potere giurisdizionale nella misura in cui partecipano al potere petrino delle Chiave<sup>104</sup>. Il DE HALLEUX conclude che in questa prospettiva si capisce come la pretesa del canone 28 calcedonese di fondare le prerogative patriarcali di Costantinopoli in Oriente su un primato non-petrino, ma esclusivamente politico, fosse stata sia per i legati romani sia per LEONE MAGNO un "umiliazione". Allo stesso tempo il primato costantinopolitano di giurisdizione in Oriente cambiava in fondo l'ordine gerarchico fra le grandi sedi (Alessandria e Antiochia) in modo tale che quanto compreso nel canone 6 di Nicea I perché veniva reinterpretato secondo l'ideologia romana dell'apostolicità<sup>105</sup>.

In realtà il vero motivo per cui LEONE MAGNO rifiutò il canone 28 di Calcedonia fu l'intangibilità dell'ordine canonico delle sedi maggiori stabilito a Nicea *usque in finem mundi*<sup>106</sup>. Come Costantinopoli si arrogava il diritto di fondare le sue prerogative giurisdizionali sopra-metropolitane su un primato che non era di giurisdizione, ma soltanto d'onore (canone 3 di Costantinopoli I) e che non era nemmeno petrino e quindi apostolico? L'opposizione papale contro il principio politico e secolare

<sup>103</sup> DE HALLEUX II, 312, 311: «Ces mêmes papes, et plus encore, Léon lui-même, avaient développé une véritable "pétrinologie", selon laquelle l'Eglise de Rome serait la mère de toutes les Eglises et la source de leur ecclésiasticalité». Cfr. anche ULLMANN W., *Gelasius I (492-496). Das Papsttum an der Wende der Spätantike zum Mittelalter*, Stuttgart 1981, 35-87.

<sup>104</sup> Cfr. DE HALLEUX I, 34.

<sup>105</sup> DE HALLEUX I, 34: «Dans cette perspective alors caractéristique des théologiens de la curie pontificale, on comprend que la prétention du 28<sup>e</sup> canon de Chalcedoine à fonder les prérogatives de Constantinople en Orient sur une primauté non pétrinienne, mais exclusivement politique, soit apparue aux légats romains comme une humiliation du Siège apostolique et au pape Léon comme une subversion de l'ordre canonique nicéen, compris en fonction de la théologie romaine de l'apostolicité». Anche *Acts* p. 71: «[...] their [of the roman delegates] protest was not at Roman primacy being directly challenged but at the council's overruling the Roman view on the [...] status and authority of the see of Constantinople over against other sees in the East. [...] the canon accorded Constantinople primacy throughout the East, and this was rejected by Rome as an innovation that derogated from the dignity of two more ancient sees».

<sup>106</sup> Lettera di Papa LEONE MAGNO ad ANATOLIO di Costantinopoli del 22 maggio 452, *Acts* p. 148: «Those holy and venerable fathers who in the city of Nicaea [...] laid down a code of ecclesiastical canons to last till the end of the world. If anything is ever attempted contrary to their statutes, it is instantly nullified, with the result that what was universally enacted for our perpetual advantage is not to be modified by any change [...]». Nello stesso senso, la lettera di PAPA LEONE all'imperatrice PULCHERIA, cfr. MONACHINO V., *Il canone 28 di Calcedonia e San Leone Magno*, op. cit., 557. Cfr. L'HUILLIER P., *Un aspect estompé du 28<sup>ème</sup> canon de Chalcedoine*, op. cit., 14 e MONACHINO V., *Il canone 28 di Calcedonia e San Leone Magno*, op. cit., 554-555.

“dell’accomodamento” risulta molto chiara dalla lettera di LEONE MAGNO all’imperatore MARCIANO del 22 maggio 452, invocando che «*alia tamen ratio est rerum saecularium, alia divinarum*»<sup>107</sup>. Quindi per LEONE MAGNO esiste un duplice ordine: il secolare e il divino. Se il criterio dell’uno è la dignità imperiale, criterio dell’altro è quello stabilito dal canone 6 niceno nella sua interpretazione romana, cioè la fondazione apostolica delle sedi petrine. Questo implicò logicamente che il vescovo della Nuova Roma, capitale dell’impero, doveva accontentarsi della grandezza politica della sua sede, senza però poter alzarla a una sede apostolica. Pertanto, come mai si era tentato di innalzare il primato d’onore costantinopolitano a un primato di giurisdizione *ad instar* del primato romano che era petrino e universale<sup>108</sup>! Ad ogni modo, la ragione pratica per cui LEONE MAGNO si opponeva con tutte le sue forze al canone 28 calcedonese fu il rispetto e l’osservanza dei canoni niceni che assicuravano la pace e l’ordine divino nella Chiesa. Non era tollerabile che questa pace fosse turbata e tale ordine sconvolto per ambizioni di alcuni<sup>109</sup>. In fin dei conti, la persuasione di Papa LEONE era di compiere il suo ministero petrino dirigendo tutta la sua azione contro il canone 28 calcedonese<sup>110</sup>.

Nonostante le proteste di LEONE MAGNO, al policentrismo che prima aveva caratterizzato la vita della Chiesa universale, si sostituiva *de facto* a

<sup>107</sup> Lettera di Papa LEONE MAGNO all’imperatore MARCIANO del 22 maggio 452, *Acts* p. 144: «Let the city of Constantinople [...] keep its high rank [...] Yet secular affairs have a different rationale than divine ones, nor apart from the rock that the Lord placed as a foundation can any building be stable. [...] Let it be enough for the aforesaid man [n.d.r. il vescovo Anatolio] that by the help of your piety and the approval of my favour he obtained the episcopate of so great a city; let him not disdain an imperial city because he cannot make it an apostolic see [...] For the privileges of the churches, having been bestowed by the canons of the holy fathers and defined by the decrees of the venerable council of Nicaea, cannot be overturned by any unscrupulousness or changed by any innovation». Papa LEONE si oppone a ridurre la Chiesa a un organo dell’impero o a un riflesso dell’ordine politico, secolare, ma proclama dinanzi all’imperatore che la Chiesa appartiene all’ordine divino e si governa con propri leggi e criteri, come l’ordine gerarchico delle sedi maggiori stabilito in modo intangibile dal Niceano I.

<sup>108</sup> Che l’arcivescovo ANATOLIO fosse consapevole dell’ecclesiologia romana sull’apostolicità delle sedi petrine lo dimostra la sua affermazione nella sua lettera a Papa LEONE che: “La sede di Costantinopoli ha per padre la Vostra sede apostolica” (cfr. *supra* nota nr. 74) o il fatto che i Padri nella loro lettera sinodale a Leone Magno chiesero per Costantinopoli di poter partecipare all’apostolicità di Roma (cfr. *supra* nota nr. 73). Sarà questa ricerca di un’apostolicità propria che spingerà Costantinopoli nel VI secolo a sviluppare la leggenda di S. ANDREA, evangelizzatore di Bisanzio e fratello di S. PIETRO che lo avesse condotto al Signore, in modo da ottenere l’identità delle sedi delle due Roma. Cfr. DVORNIK F., *The idea of Apostolicity in Byzantium and the Legend of the Apostle Andrew*, Cambridge, Massachusetts (U.S.A.) 1958, 138-264; STEPHANOU P., *Sedes apostolica, Regia civitas*, in *Orientalia Christiana Periodica* 33 (1967), 577-578.

<sup>109</sup> Cfr. *supra* nota nr. 105.

<sup>110</sup> Cfr. Lettera di Papa LEONE MAGNO all’imperatore MARCIANO del 22 maggio 452, *Acts* p. 144: «In the faithful performance of this task with the help of Christ I am obliged to render perseverant service, because it is a stewardship that has been entrusted to me, and it brings guilt upon me if the rules of the fathers’ enactment [...] at the council of Nicaea for the government of the whole church, are violated with my connivance [...]».

partire della metà del V secolo una bipolarizzazione intorno all'asse Roma-Costantinopoli determinando una comprensione diversa dell'unità ecclesiale. Al di là delle rivalità fra le due sedi, con il tempo queste divergenze diventeranno veri motivi di dissenso e di divisione fra Oriente e Occidente. Infatti, come notava già BATIFFOL nel 1925, la vera ragione di preoccupazione per Papa LEONE fu che Costantinopoli creava a suo profitto un proprio primato su tutto l'Oriente e per lo più un primato di essenza politica<sup>111</sup>.

#### §4. Alcune note conclusive

Come valutare oggi l'opposizione di Papa LEONE MAGNO al canone 28 calcedonese, a motivo dell'irreformabilità e l'eternità dell'ordine gerarchico del canone 6 di Nicea I e della teoria romana delle sedi petrine<sup>112</sup>, a partire di una concezione dell'apostolicità ecclesiale assai rigida che vide nella sede romana la fonte d'ecclesialità delle altre Chiese? La costituzione dogmatica «*Lumen Gentium*» del Concilio Vaticano II con la sua ecclesiologia di comunione riconosce che non è il vescovo di Roma ad essere la fonte d'ecclesialità delle altre Chiese particolari, ma che costituisce piuttosto il loro centro verso cui converge la comunione.

Il Romano Pontefice, quale successore di PIETRO, è il perpetuo e visibile principio e fondamento dell'unità sia dei Vescovi sia della massa dei fedeli. I singoli Vescovi, invece, sono il visibile principio di fondamento di unità nelle loro Chiese particolari, formate ad immagine della Chiesa universale, e in esse e da esse è costituita l'una e l'unica Chiesa cattolica. Perciò i singoli vescovi rappresentano la propria Chiesa, e tutti insieme col Papa

<sup>111</sup> BATIFFOL P., *Catholicisme et Papauté*, Paris 1925, 115: «[...] au fond, la vraie raison de saint Léon est qu'il se rend clairement compte que Constantinople tend à créer à son profit en Orient une papauté, et une papauté d'essence politique».

<sup>112</sup> Questi due elementi sono molto presenti nella lettera di LEONE MAGNO ad ANATOLIO di Costantinopoli del 22 maggio 452, *Acts* p. 147: «Let no synodical councils preen themselves on the size of their membership, and let not the number of priests, however superior, presume to either compare or prefer itself to those 318 bishops [a Nicea I], seeing that the council of Nicaea is hallowed by such a God-given prerogative that, whether ecclesiastical judgments are issued by fewer priests or by more, whatever differs from what they laid down is utterly destitute of all authority. Whatever therefore is found to be contrary to the most sacred canons is exceedingly wrong and exceedingly improper». E più avanti, *Acts* p. 149: «The see of Alexandria is not to lose any of that dignity which it merited through Saint Mark the evangelist, the disciple of the blessed Peter; [...] Also the church of Antioch, where at the preaching of the blessed apostle Peter the name of Christian first originated, must continue in the rank assigned to it by the fathers; being set in third place it must never descend lower». Si veda anche la lettera di LEONE MAGNO ai Padri conciliari del 21 marzo 453, *Acts* pp. 153-154: «On the matter of preserving also the inviolable decrees of the holy fathers which were issued at the council of Nicaea, I admonish the observance of your holinesses that the rights of the churches must remain as they were laid down by the 318 divinely inspired fathers. [...] whatever differs from the canons of the aforesaid fathers will be null and void».

rappresentano tutta la Chiesa in un vincolo di pace, di amore ed unità (LG, 23).

Dal punto di visto cattolico il ministero petrino non è il detentore, bensì il regolatore dell'ἁγάπη, cioè della κοινωμία di tutte le Chiese sorelle, *in quibus et ex quibus existit una et unica Ecclesia Catholica* (LG, 23). Secondo il DE HALLEUX bisognerebbe rileggere il canone 28 calcedonese nella prospettiva dell'ecclesiologia delle Chiese sorelle<sup>113</sup>. L'esistenza di patriarcati orientali non è più percepita come una minaccia per l'unità della Chiesa o per il primato petrino. È importante ricordare la Costituzione *Lumen Gentium* e il Decreto *Unitatis Redintegratio* del Concilio Vaticano II, che, più di 1.500 anni dopo il Concilio di Calcedonia, affermano la loro stima per la ricchezza delle Chiese patriarcali e il riconoscimento del contributo di queste alla cattolicità della Chiesa universale. È difficile non avere in mente il trono patriarcale di Costantinopoli!

«Per divina Provvidenza è avvenuto che varie Chiese, in vari luoghi, fondate dagli Apostoli e loro successori, durante i secoli si sono costituite in vari raggruppamenti [...] i quali, salva restando l'unità della fede e l'unica divina costituzione della Chiesa universale, godono di una propria disciplina, di un proprio uso liturgico, di un patrimonio teologico e spirituale proprio. Alcune fra esse, soprattutto le antiche Chiese patriarcali, quasi matrici della fede, ne hanno generate altre a modo di figlie, colle quali restano fino ai nostri tempi legate da un più stretto vincolo di carità nella vita sacramentale e nel mutuo rispetto dei diritti e dei doveri» (LG, 23)<sup>114</sup>. «È cosa gradita per il Sacro Concilio [...] richiamare alla mente di tutti, che in Oriente vi sono molte Chiese particolari o locali, tra le quali tengono il primo posto le Chiese Patriarcali, e non poche di queste si gloriano d'essere state fondate dagli stessi Apostoli. Perciò presso gli Orientali grande fu ed è ancora la preoccupazione e la cura di conservare, nella comunione della fede e della carità, quelle fraterne relazioni, che, come tra sorelle, ci devono essere tra le Chiese locali» (UR, 14).

In tale contesto delle Chiese sorelle l'espressione Antica Roma, πρεσβύτερα Ρώμη, riveste un rilievo speciale, nel senso che accanto a Roma sorella maggiore (in età), si trova Roma, sorella minore (in età), ossia la νέα Ρώμη, la Nuova Roma. Negli atti stessi del Concilio di Calcedonia Papa LEONE MAGNO e i suoi legati vengono regolarmente chiamati τις

<sup>113</sup> DE HALLEUX I, 35; DE HALLEUX II, 322-323.

<sup>114</sup> Purtroppo non viene menzionato in nota il Concilio di Calcedonia, bensì il canone 6 di Nicea I, insieme al Concilio Laterano IV (1215) e al Concilio di Firenze-Ferrara (1437-1441).



πρεσβύτερας Ρώμης, mentre gli arcivescovi di Costantinopoli ricevono l'appellativo τῆς νέας Ρώμης<sup>115</sup>... e questo in un'epoca in cui la precedenza e la saggezza erano ancora universalmente rispettate<sup>116</sup>.

In questo periodo in cui ricordiamo il cinquantesimo anniversario dell'apertura del Concilio Vaticano II è bello e doveroso ricordarsi ancora di un altro evento importante, cioè dell'incontro avvenuto il 5 gennaio 1964 di due grandi figure di venerata memoria: Papa PAOLO VI e il Patriarca ecumenico ATENAGORA I di Costantinopoli durante il loro pellegrinaggio a Gerusalemme. Era la prima volta, dal Concilio di Firenze in poi, che il vescovo dell'Antica Roma abbracciava il vescovo della Nuova Roma.

In tale fraternità ritrovata, i due apostoli, PIETRO il corifeo, e ANDREA il protoclito – nel passato ancora rappresentati come in gara per il primato – si abbracciavano in qualità di due vescovi. Con questa riconciliazione possiamo augurarci che si sia aperta la via verso un'autentica ricezione romana del canone 28 di Calcedonia.

GEORGES H. RUYSSSEN S.J.

---

<sup>115</sup> Cfr. *Acts* 16 §8 (p. 76), supra nota nr. 44.

<sup>116</sup> Sul significato e la vicenda storica della terminologia *πρεσβύτερα Ρώμη* e *νέα Ρώμη*, si veda DE HALLEUX III, 100-102. L'Autore insiste sul significato profondo dell'aggettivo *presbutera* per indicare la connotazione di Roma come sorella maggiore: «Voilà pourquoi ils ne mirent en contraste avec l'adjectif, déjà consacré de *νέα*, ni *παλαια* qui aurait pu évoquer une comparaison fâcheuse avec l'opposition des deux Testaments, ni même *ἀρχαία*, qui comportait cependant l'idée de "l'originel", mais pouvait également suggérer la nuance péjorative d'une antiquité dépassée. Ils préférèrent à ceux-ci l'adjectif *πρεσβύτερα*, dont le sens premier et le plus naturel est celui de l'ainée, par contraste avec la cadette [...] Si le choix des Pères de Chalcédoine fut délibéré, il pourrait donc avoir voulu marquer, vis-à-vis de la Rome ainée, tout le respect que les anciens pouvaient accorder au privilège de l'âge et de l'expérience» (ivi, 102).